

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggio e congedi. — Risposta del ministro guardasigilli Pisanelli ad alcune petizioni di architetti di Catanzaro. — Rinunzia del deputato Libertini, accettata. — Presentazione di un disegno di legge per l'anticipazione all'amministrazione provinciale di Basilicata di un milione di lire per opere stradali. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per la repressione del brigantaggio, e disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane — Discorso del deputato Conforti contro il progetto — Discorso in difesa del ministro guardasigilli Pisanelli — Riserva del deputato Rattazzi — Discorsi dei deputati Miceli e Sineo contro lo schema — Considerazioni del deputato Bixio in favore.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

9624. I comuni di Divignano, Meina, Carpignano Sesia, Fara Novarese, Dagnente, Fossena, Massino, Gragliapiana, Nocco, Agrate Conturbia, Romagnano Sesia, Veruno, Castellazzo Novarese, Cerano, Mandello Vitta, Bocca, Galliate, Bovogno, Sillavengo, Gherio, Borgolavezzaro, Pallanza e Brioni della provincia di Novara ricorrono contro il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

9625. Il Consiglio provinciale di Molise si raccomanda alla Camera pella sollecita attuazione della ferrovia campano-sannitica.

9626. Il municipio di Fondi reclama alcune sue rendite indebitamente godute dai vescovi di Sora e di Gaeta e dai Barnabiti di Napoli onde siano le medesime consacrate alla pubblica istruzione.

9627. Fassi Domenico, capo mastro-muratore di Chianciano provincia di Siena, avendo costruito una chiesa pei Servi di Maria in Orvieto che vennero compresi fra gli ordini religiosi soppressi, si lagna che la Cassa ecclesiastica quale erede degli obblighi contratti da quella corporazione non abbia finora soddisfatto di quanto egli è creditore verso la suddetta, e prega la Camera a volersi interessare a questa sua vertenza.

ATTI DIVERSI.

LACAITA. Ho l'onore di presentare alla Camera i due volumi del rapporto fatto dalla Commissione reale nominata dal Governo britannico nel 1859 per investi-

gare le condizioni sanitarie dell'armata nelle Indie orientali.

Siffatta Commissione fu nominata principalmente a premura ed istigazione di quella illustre benefattrice dell'umanità, la signora Fiorenza Nightingale, il cui nome non giunge punto nuovo ai miei onorevoli colleghi.

Aggiungo anche un opuscolo della stessa signora Nightingale intorno alle condizioni sanitarie delle armate ed alle riforme che sarebbero necessarie a migliorarle.

Siffatti volumi sono offerti dalla stessa signora Nightingale con rispettosa ammirazione (cito le sue parole) al Parlamento italiano.

Nel primo volume del rapporto vi è un prezioso documento, le osservazioni cioè fatte dalla stessa signora Nightingale intorno alle prove raccolte dalla Commissione reale, osservazioni che riguardano le condizioni sanitarie delle armate.

Nel presentare questi volumi prego l'onorevole presidente di dare atto dell'offerta fatta dalla illustre donatrice.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole Lacaita della presentazione da lui fatta dei volumi testè accennati. Lo si prega ad un tempo di voler attestare all'illustre donatrice i sentimenti di stima e di riconoscenza della Presidenza e della Camera.

Il deputato Negrotto-Cambiaso, per motivi di famiglia, chiede un congedo di 15 giorni.

(È accordato).

Il deputato Zanolini, per indisposizione di salute chiede un congedo di 10 giorni.

(È accordato).

Si darà comunicazione di una lettera del ministro di grazia e giustizia, relativa a una petizione.

TORNATA DEL 5 GENNAIO

**RISPOSTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
AD UNA PETIZIONE DI ARCHITETTI DI CATANZARO.**

MASSARI, segretario (Legge): « Quando dalla Presidenza del Senato fu trasmessa a questo Ministero la istanza di cui è cenno nella ufficiale di V. S. Illma al margine segnata, il guardasigilli si fe' premura di occuparsene. Chiedevasi con essa l'annullazione del decreto borbonico 2 novembre 1835 che assoggetta i laureati in matematica a subire un secondo esame dinanzi ad una Commissione in Napoli, per essere ammessi al libero esercizio della professione d'architetto giudiziario ed iscritti nell'albo relativo. Il Ministero, sentiti in proposito il primo presidente della Corte di cassazione di Napoli ed il procuratore generale presso quella Corte d'appello, sul riflesso che quel secondo esame verte sopra materie e soggetti di cui l'Università non si occupa nel conferire la laurea in matematica, e che ben lungi dal risolversi in una formalità gravosa e senza utile scopo, costituisce invece un elemento di maggior garanzia per l'interesse dei litiganti e dell'amministrazione della giustizia, avendo per fine di assicurare vieppiù il merito tecnico legale degli aspiranti, non credè di poter accogliere la dimanda. È solamente prendendo occasione da una vertenza insorta tra la Corte d'appello di Trani e quella di Napoli, la quale erroneamente interpretando la disposizione dell'articolo 5° del regio decreto 16 ottobre 1861, riteneva ristretta a sè sola la facoltà di nominare gli architetti giudiziari nel perimetro delle altre Corti, per la ragione della esistenza in detta città della Commissione prementovata, e trovando ragionevoli i lamenti degli aspiranti d'essere obbligati a trasferirsi da lontani paesi in Napoli per sostenere l'esame d'idoneità nanti la ripetuta Commissione prementovata, procedeva a chiarire il vero senso dell'articolo 5° succitato, dichiarando che, essendo con esso decreto indistintamente delegata a tutte le Corti d'appello la nomina degli architetti secondo le rispettive giurisdizioni, doveva pur tenersi devoluto ad esse l'ufficio consultivo della Commissione istituita col decreto del 1835, onde possano esercitare l'attribuzione della nomina che loro conferisce l'articolo 5° prementovato.

« Ora per altro essendo dimostrato dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 17 dicembre corrente, come, per effetto dell'articolo 3° del regolamento per la scuola d'applicazione degli ingegneri di Torino, approvato con regio decreto 11 ottobre 1863 ed esteso pure alla scuola di Napoli, il quale reca che « il diploma d'ingegnere laureato nella scuola d'applicazione abilita chi l'ottenne ad esercitare senz'altra formalità o deposito la professione d'ingegnere, d'architetto e di perito in tutto il regno, » riesca inutile per gli aspiranti ai detti esercizi e che appartengono alle provincie napoletane l'esame dinanzi alla Commissione preindicata, questo Dicastero si propone di provocare che sia dichiarato abolito l'esame speciale in discorso per coloro che abbiano subiti gli esami

universitari giusta le nuove leggi, e ciò mediante decreto reale.

« Tanto occorre al sottoscritto di significare a S. V. Illma per corrispondenza alla richiesta contenuta nella riverita sua nota controdistribuita, nell'atto che le ritorna la petizione, che alla medesima stava unita. »

« Firmato: PISANELLI. »

MOZIONE D'ORDINE.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CATUCCI. Nelle provincie del Napoletano da quarant'anni giacciono centinaia di debitori arrestati nelle prigioni civili. Il Senato ha votato la legge per limitare a brevissimo tempo l'arresto del debitore, e di fare escarcerare coloro che si trovano arrestati al di là di due anni.

Intanto questa relazione si è presentata da moltissimo tempo, ed io non la veggio ancora distribuita. Io credo che daccè vi esiste civiltà, e quindi, leggi scritte, non si è mai veduto che un individuo per debiti possa giacere nelle prigioni al di là di 50 anni; per lo che io interesse la Camera vivamente in nome della umanità, acciocchè dopo la discussione della legge sul brigantaggio si metta a discutere questa legge: ripeto che la relazione è stata presentata da moltissimi giorni, e mi meraviglio come non sia stata ancora distribuita.

Io formo parte della Commissione di questa legge, e si è convenuto di accettare provvisoriamente la legge come l'ha votata il Senato, onde liberare tanti infelici, e riserbare una discussione grave e solenne su questo subbietto, quando verrà la discussione del nuovo Codice civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci si meraviglia perchè non sia distribuita ancora la relazione sul progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile. Debbo osservargli ch'essa è stata ritirata dall'onorevole relatore per alcune correzioni che egli intendeva di farvi.

Quindi, tostochè verrà di nuovo portata alla Camera, essa sarà stampata e distribuita, e come prima si potrà, il mentovato progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno.

**DIMISSIONI DEL DEPUTATO LIBERTINI,
ACCETTATE.**

PRESIDENTE. L'on. Giuseppe Libertini, deputato del collegio di Massazza, con sua lettera di Lecce 27 scorso dicembre scrive:

« Profondamente e dolorosamente convinto di non poter adempiere al mandato de' miei elettori e giovare, come vorrei, al paese ed alla Camera, come oggi è costituita, rassegno alla Presidenza la mia demissione di deputato al Parlamento italiano. »

Se non vi sono osservazioni, si dà atto delle dimissioni del deputato Libertini.

(Si dà atto delle dimissioni del signor Libertini).

DISEGNO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO DI UN MILIONE DI LIRE ALLA PROVINCIA DI BASILICATA.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera, di concerto coi ministri delle finanze e dei lavori pubblici, un progetto di legge diretto ad autorizzare le finanze dello Stato ad anticipare un milione di lire alla provincia di Basilicata, erogabile in due rate negli anni 1865 e 1866.

Viste le condizioni eccezionali di questo paese, nel quale si è concentrato quasi esclusivamente, per buona sorte, il grosso del brigantaggio, io pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, il quale fa parte dell'insieme delle misure che il Governo si propone di spingere alacramente per purgare anche quella provincia da questo flagello.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito, e se non vi sono osservazioni sarà pure dichiarato d'urgenza.

PETRUCCELLI. Mi aggiungo al signor ministro per domandare l'urgenza di questo progetto di legge, affinché sia posto il più presto possibile in discussione.

PRESIDENTE. S'intende già dichiarato d'urgenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio, e per alcune disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane.

Il deputato Conforti ha facoltà di parlare.

CONFORTI. Se io sperassi di attirare l'attenzione della Camera discorrendo di una questione così a dilungo trattata in quest'Assemblea, meriterei la taccia di presuntuoso.

Tacerei, se a parlare non fossi costretto dalla speciale condizione io cui mi ritrovo. Unico discrepante tra i nove componenti la Commissione, mi corre l'obbligo di far conoscere i motivi che m'indussero a respingere la prorogazione della legge sul brigantaggio.

Allorquando la Commissione parlamentare presentò il suo progetto di legge, accompagnato dall'elaborata e forbita relazione dell'onorevole Massari, la grande maggioranza dell'Assemblea non gli fece favorevole accoglienza, anzi mi pare che l'avversasse.

In quell'occasione io dovetti prendere la parola a

favore della Commissione, la quale con grandissimo studio aveva percorse le provincie napoletane e raccolto i sentimenti dei magistrati, dei funzionari pubblici e dei cittadini, affine di trovare un rimedio acconcio a guarire la piaga sanguinante del brigantaggio.

Io feci parte della Commissione che dovette riferire sul progetto di legge, e venni eletto relatore, perchè fui fervido sostenitore di quel progetto medesimo che nel seno della Commissione era in tutti i modi da una forte minoranza avversato.

Questi antecedenti non mi vietano di combattere la prorogazione di una legge che io sostenni, perocchè a me pare che la legge abbia fatto il suo tempo e non debba rinnovarsi.

Quali fini si proponeva il progetto di legge che ha data tanta celebrità al nostro collega Pica?

Due fini si proponeva. Il primo era di scemare e di legalizzare l'effusione del sangue.

Questo fine è stato raggiunto; perocchè le esecuzioni capitali grandemente diminuirono e furono legittimate da sentenze di tribunali militari in tempo di guerra.

L'altro fine molto più grave che la legge si proponeva era quello di rompere le relazioni che i sospetti mantengoli avevano coi briganti, arrestandoli e condannandoli a domicilio coatto.

Giustamente si osservava che, quando i briganti sono isolati in campagna, quando non sono soccorsi dai paesani, quando non hanno comunicazioni di sorta, non possono reggere, debbono cercare altra terra che li ricetti, o debbono deporre le armi e presentarsi.

Questa legge era grave, perchè era una legge di sospetti. E sebbene l'onorevole Massari dica essere manco male venir costretto ad un domicilio coatto di due anni che capitare nelle mani di Ninco Nanco, io dico che sotto certo rispetto è manco male capitare nelle mani di Ninco Nanco, perchè colui che è costretto ad un domicilio coatto per due anni come sospetto mantengolo è un uomo disonorato, mentre Ninco Nanco non può togliere l'onore a nessuno. (Bravo! a sinistra)

Ripeto, il secondo scopo che la legge si proponeva si era quello di arrestare i sospetti mantengoli affinché fossero rotte le comunicazioni tra il brigantaggio ed i paesani.

Ora io dico ai ministri: la Camera vi ha dati quattro mesi per arrestare tutti i mantengoli, vi ha data piena libertà, facoltà sconfinata; voi ne avete usato con larghezza, od almeno ne ha usato con molta larghezza una miriade di pubblici funzionari. Infatti hanno arrestato i prefetti, hanno arrestato i sotto-prefetti, hanno arrestato i carabinieri, hanno arrestato le guardie di pubblica sicurezza, hanno arrestato i comandanti dei distaccamenti, hanno arrestato i delegati di pubblica sicurezza. Vi è stato un delegato il quale avrebbe proprio voluto procedere a modo Couthon, e convertire la provincia in vasto carcere. Un giorno arrestava 105 proprietari nella provincia della Basilicata che l'onorevole prefetto Bruni fece immediatamente liberare.

TORNATA DEL 5 GENNAIO

Dunque io dico: tutti quelli che vi erano sospetti voi li avete arrestati, il terreno sopra cui voi avete operato è sgombro, è spazzato, non vi sono più sospetti mantengoli; se vi fossero li avreste arrestati.

Ora, quando voi avete avuto quattro mesi per arrestare tutti i sospetti mantengoli, e già li avete arrestati, a che domandate che sia prorogata per quattro altri mesi una legge di sospetti che ha già raggiunto il suo scopo? Ma può accadere (dirà taluno) che dai briganti che si presenteranno o si arresteranno in corso di tempo, si avranno delle dichiarazioni che discoprono altri mantengoli; in questo caso manca l'appoggio della legge Pica. Ma è inutile la legge Pica quando si abbiano dichiarazioni che unite ad altri elementi possano offrire una prova compiuta di reità. In questo caso il colpevole non avrà due anni di domicilio coatto, ma sibbene la pena dei lavori forzati a vita od a tempo.

Signori, nelle provincie meridionali la luce, la preziosa luce della libertà è stata sempre fuggitiva ed opaca. Anche dal 1860 in poi dopo il plebiscito la libertà fu un fuggitivo lampo.

Lo stato d'assedio comandato da una inesorabile necessità le affisse per alquanti mesi; per quattro mesi le affisse la legge Pica e si appresta ad affiggerle per quattro altri mesi ancora, e Dio sa quando vi sarà ristabilito lo stato legale! Sì, o signori, Dio sa quando vi sarà ristabilito lo stato legale, perocchè io prevedo che a primavera i ministri ci chiederanno un'altra proroga e la legge dei sospetti che si chiama provvisoria si farà permanente.

Signori, vi sono alcuni veri in politica che non si obliano impunemente; perocchè essi sono veri inconcussi ed eterni, dalla cui osservanza dipende la prosperità e la vita delle nazioni.

Il più grande politico italiano disse: se dovete fare il bene fatelo a poco a poco affinché si assapori meglio; se siete necessitati di fare il male, fatelo ad un tratto e poi date la libertà e la sicurezza a tutti. Queste sono le crudeltà che Machiavelli diceva crudeltà ben'usate.

Il generale Pallavicini adoperò un altro mezzo molto più eroico, molto più potente dell'arresto dei mantengoli; egli pensò a rilevare il coraggio e lo spirito de' cittadini, e specialmente delle guardie nazionali, che associò alle sue lotte col brigantaggio. A persuadervene permettete che io legga il proclama che pubblicò allorchè gli fu affidata la zona di Benevento.

Comando generale della zona militare alle guardie nazionali della provincia di Benevento.

« Delle luttuose scene dovute, non a mal volere od a mancanza di coraggio, ma bensì al concorso di avverse circostanze, immergevano, mesi or sono, le guardie nazionali di questa provincia in uno stato grande di morale depressione. Quindi il brigantaggio, ridotto alla sola persecuzione della truppa, imbalanzava ovun-

que non incontrava distaccamenti per combatterlo, e spargeva il terrore con atti di ferocia, dei quali non vi è storia che dia l'esempio. Il perdurare in questo stato era una grande sciagura pel paese, ed io molto ne fui commosso ed allarmato sin dal momento che assunsi il comando di questa zona, perchè alla distruzione della calamità che pesa su questa provincia abbisogna l'opera riunita dei due elementi, esercito e forza cittadina.

« Quindi oggi mi è cosa assai grata il poter rilevare che alla morale depressione dei giorni scorsi è successa una risolutezza di azione in molte delle guardie nazionali di questa provincia; mi è cosa gratissima il poter proclamare che a quella energia improvvisa già corrisposero i buoni risultati.

« Nel proclamare la benemerenzia di quelle forze cittadine, auguro che le altre tutte non vorranno indietreggiare innanzi a sì bello esempio, e che al primo appello esse concorreranno in quel modo che l'importanza della cosa richiede.

« La forza del brigantaggio sta nell'apatia, nella tolleranza delle popolazioni: caduto questo stato di passività, l'ultima ora del Caruso sarà suonata, e la desiderata quiete sarà il premio di qualche giorno di patria abnegazione.

« Benevento, addì 31 ottobre 1863.

« *Il maggior generale*
« PALLAVICINI. »

Adunque il generale Pallavicini cercò di rianimare i cittadini della provincia di Benevento, persuase loro che l'apatia in cui erano caduti era causa principale per cui il brigantaggio infieriva; che se essi volessero perseguitarlo in compagnia della truppa il brigantaggio sarebbe distrutto.

Infatti la voce del guerriero animò quelle popolazioni, in guisa che Caruso non ebbe più tregua. Attaccato dalla truppa, attaccato dalla guardia nazionale, perseguitato dalle popolazioni, Caruso vide morire ai suoi fianchi i compagni delle sue nefandezze, ed infine egli stesso fatto prigioniero e condotto a Benevento morì la morte degli assassini.

Per conseguenza, se è vero che un certo vantaggio sarebbesi trovato nella legge la quale ordinava l'arresto dei mantengoli, è vero altresì che ci volle un'altra tattica, un altro modo di perseguitare il brigantaggio per riuscire a distruggerlo.

PETRUCELLI. Ma i briganti vi sono.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

CONFORTI. Io rispondo all'onorevole Petruccelli che i briganti vi sono; ma non sono a Benevento. Eppure Benevento era la provincia maggiormente infestata, in Benevento i briganti erano guidati da un mostro terribile che aveva l'abilità di sfuggire sempre illeso nei combattimenti.

Signori, io sono uomo di legge, e come tale sono devoto alle forme, alle legalità, e come cittadino sono devoto allo Statuto. Non pertanto io non sono del-

l'opinione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale sosteneva che la legge sul brigantaggio manometteva e mutava lo Statuto.

Io non seguirò l'onorevole D'Ondes-Reggio nelle sue dotte escursioni intorno alla storica costituzione d'Inghilterra ed alle costituzioni razionali del continente. Dirò solamente che la legge sul brigantaggio non manomette, nè muta in nulla il patto fondamentale della nazione, ma solo sospende per qualche tempo alcune franchigie.

Se si trattasse di rimutare il patto fondamentale del paese, sarebbe richiesta una Costituente *ad hoc*, ma trattandosi di sospendere alcune franchigie, chi può vietarlo al Parlamento?

Tutti i Parlamenti hanno il diritto di provvedere alla sicurezza della patria, quando questa versa in pericolo. Se il nemico invade le vostre terre, se mette tutto a ruba ed a sangue, noi dobbiamo colle leggi comuni difenderci da lui? No certamente. La Francia non avrebbe potuto mandare alla frontiera quattordici eserciti, non avrebbe potuto domare 68 dipartimenti in rivolta, non avrebbe potuto trionfare di tutta Europa armata a suoi danni, se avesse dovuto procedere col formalismo assoluto dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Ma dove finì?

PRESIDENTE. Prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di non interrompere.

CONFORTI. La Francia, o signori, ha conservato tutto ciò che è richiesto alla civiltà di una nazione, da una compiuta libertà in fuori. Ella ha conservato tutte le conquiste dell'Ottantanove, l'abolizione de' privilegi, delle manimorte, del feudalismo e l'eguaglianza civile. Non siamo ingrati, o signori, la presente civiltà noi la dobbiamo alla gigantesca rivoluzione di Francia. (*Bravo!*)

Venendo ora ai particolari della legge in questione, io debbo confessarvi che l'animo mio è stato conturbato da alcuni giudizi innanzi ad alcuni tribunali militari.

Io so che i militari sono uomini di retto sentire, di buona volontà ed amanti della giustizia; ma quando si tratta di rendere la giustizia *sine cunctatione et mora* è impossibile che non si sacrifichi l'innocente. Quando si tratta di giudicare un uomo preso con le armi alla mano, io comprendo i giudizi subitanei e senza forme. Ma quando si tratta di complici, la cui scoperta è figlia di lunghe e faticose investigazioni, io non comprendo come si possa dar nel segno con giudizi affrettati e tumultuari. E così per dirne alcuno mi limiterò a citare alcuni fatti.

Il tribunale militare di Potenza condannò come reo di brigantaggio un delegato di pubblica sicurezza di una condotta esemplare, e lo condannò ai lavori forzati a vita. Leggendo quella sentenza si rimane inorridito, perocchè il motivo sostanziale per cui si ritiene il delegato reo di brigantaggio si è perchè non spiegò tutta la desiderabile energia nel fare arrestare una donna

che si era mostrata crudele contro i cavalleggieri di Saluzzo.

Questo delegato fa citare due testimoni a suo discarico, e questi testimoni uditi all'udienza come testimoni sono condannati nell'udienza stessa a dieci anni di reclusione come falsi testimoni.

Contro questa sentenza, che io non voglio qualificare, ricorre il procuratore generale della Corte d'appello di Potenza alla Corte di cassazione di Napoli per incompetenza e per eccesso di potere, giusta l'articolo 107 della legge organica napoletana, la quale dice che contro le sentenze dei tribunali militari vi è ricorso per incompetenza e per eccesso di potere presso la Corte di cassazione. Allora si domandano le carte, ma le carte non sono mandate.

Altri imputati di fatti anteriori alla legge Pica oppongono l'incompetenza, dappoichè la legge Pica non è una semplice legge di procedura, ma una legge penale, come quella che contiene nuove definizioni e nuove pene. Ebbene sono giudicati dai tribunali militari non ostante che si trattasse di fatti anteriori alla legge.

Io respingo ancora la prorogazione della legge, perchè non ammette la libertà della difesa.

La proposta da me fatta nel seno della Commissione, affinchè l'imputato fosse libero di scegliersi un difensore, fu fieramente combattuta da quasi tutti i membri della Commissione stessa. Non mi meraviglio dell'onorevole Massari, non mi meraviglio dell'onorevole De Blasiis, i quali, come che uomini eminenti, non avendo mai esercitato il nobilissimo ufficio della libera difesa, non possono valutarne tutta l'importanza; ma mi meraviglio dell'onorevole Castagnola, la cui eloquenza ha tanto risuonato nelle aule di giustizia a pro degli imputati, la cui eloquenza ha strappato al carnefice più d'una vittima. Egli, difensore, ha potuto negare un difensore agli accusati innanzi ai tribunali militari: come ad un uomo accusato, privo di libertà, circondato di guardie, ad un uomo, quasi direi, abbandonato dalla società, non si nega un difensore di sua fiducia.

La ragione per la quale combatto i tribunali militari, trattandosi di pretesi complici, è assai grave. Pensate, signori, a quello che dico. Le provincie napoletane si sono trovate in una condizione deplorabilissima. Non tutti hanno il coraggio di farsi ammazzare. I briganti percorrono la campagna, si presenta un Caruso, un Ninco-Nanco, un Tortora, un Centrillo, od altro orribile masnadiero, il quale manda a chiedere ad un massaro, ad un proprietario danari e viveri. Il massaro, il proprietario per non avere il naso mozzo o le orecchie, o per non essere uccisi, a malincuore somministrano quello che si domanda. Ora, per vedere se quest'individuo sia un manutengolo, o se invece abbia dovuto cedere alla forza, conviene fare investigazioni, conviene far ricerche oculte. Ora queste investigazioni sono impossibili coi tribunali militari in tempo di guerra, e quindi le sentenze essere debbono arrischiare.

TORNATA DEL 5 GENNAIO

Per le quali cose, signori, io credo aver dimostrato che non sono contraddittore a me stesso se combatto ora la legge di cui fui fervido propugnatore, quando si presentò la prima volta in quest'Assemblea. Non combatto la legge dei quattro mesi, combatto la legge degli otto mesi, e forse dei dodici, perchè temo che quando noi saremo in aprile, e il brigantaggio non sarà compiutamente distrutto, verrà il ministro a dire: signori, la piaga sanguina ancora, si richiede ancora il ferro; voi mi dovete concedere per altri quattro mesi la legge de' sospetti.

Per queste ragioni io mi pronuncio contro la prorogazione della legge sul brigantaggio. (*A sinistra: Bene! bene!*)

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Il discorso pronunciato dall'onorevole deputato Conforti è una confutazione manifesta delle osservazioni che premetteva al suo dire nella tornata di ieri l'onorevole Crispi.

L'onorevole Crispi affermava essere questa discussione affatto inutile; ma egli avrà certamente a quest'ora mutato opinione, dacchè ha visto che un onorevole nostro collega, in questa discussione, mutando l'avviso altra volta portato, respingeva quella legge medesima che altra volta egli aveva approvata e difesa.

L'onorevole Crispi che aveva cominciato col dichiarare inutile questa discussione e col chiedere alla Camera un voto sospensivo, nondimeno procedette a discutere la legge e finì coll'ammonirci che noi non dovevamo in nessun modo seguire l'esempio dei Borboni usando provvedimenti eccezionali. Ma al deputato Crispi è sfuggita la grande differenza che intercede fra i provvedimenti eccezionali che usavano i Borboni e quelli adottati dal Governo italiano.

Ferdinando II adoperava anch'egli i tribunali militari e le Giunte, ma tutti i provvedimenti di quel Governo erano informati ad un principio, il principio del dispotismo; erano regolati da un concetto fisso indomabile, quello di comprimere ogni sentimento generoso ch'era nel paese, ogni respiro di libertà. I Borboni perseguitavano con misure eccezionali, colle Giunte, coi tribunali militari gl'imputati politici. I perseguitati di Ferdinando II si chiamavano Poerio, Conforti nel continente dell'ex-reame di Napoli, si chiamavano D'Ondes-Reggio, Crispi in Sicilia. Le misure eccezionali usate dal Governo del regno d'Italia sono dirette contro Ninco-Nanco e Caruso, contro Crocco e Cipriano La Gala. E ciò svela, o signori, che la legge che noi abbiamo votato una volta e che al presente discutiamo non è una legge politica, ma una legge che ha per iscopo la pubblica sicurezza. Potreste solo dirla legge politica, inquantochè vantaggiando la pubblica sicurezza essa contribuisce a rassodare il nuovo ordine politico.

Nondimeno io posso affermare che, se noi ci siamo preoccupati grandemente della repressione del brigantaggio, vi siamo stati indotti senza dubbio dal pensiero di assicurare la libertà ed il nuovo regime in

quelle provincie che erano grandemente contristate da questo flagello.

Diceva l'onorevole deputato Conforti testè che veramente quelle provincie non hanno mai goduto della libertà, e diceva il vero. Ma sapete perchè? Perchè anche in quei fuggevoli momenti nei quali una fallace promessa faceva balenare ai loro occhi la figura della libertà, erano incessantemente contristati dalla mancanza di sicurezza; e se oggi che i destini di tutti gli Italiani sono immutabilmente fermati, se finora non hanno potuto godere i benefizi tutti della libertà e delle nuove istituzioni, la causa principale è stato il brigantaggio.

Se noi dunque vogliamo assicurare a quelle provincie la libertà e tutti i privilegi che ne derivano, non ci stanchiamo dal combattere con tutte le forze che possiamo attingere dalla legge e dagli ordini stabiliti questa piaga funesta, che non solo è flagello per quelle provincie, ma anche, come ben diceva l'onorevole Mas-sari, una macchia pel Governo d'Italia.

Noi, o signori, ci siamo grandemente preoccupati della questione del brigantaggio; è stato, dirò, il pensiero continuo, la sollecitudine incessante delle nostre cure, ed abbiamo la coscienza di aver fatto quanto era in noi per iscongiurare i danni e l'onta che il brigantaggio apportava.

Noi accettammo i sussidi che la Camera ci offeriva in una Commissione d'inchiesta, noi vedevamo con piacere che deputati scelti da quest'Assemblea studiassero personalmente le condizioni del paese e venissero od a confortare l'opinione che noi avevamo intorno al brigantaggio od a porgerci anche nuovi consigli e nuovi suggerimenti; ma fintanto che la Commissione d'inchiesta investigava, noi non ci astenemmo dal prendere tutti quei provvedimenti che credevamo proficui per vincere il brigantaggio.

Fu da noi inaugurata una sottoscrizione in tutto il regno, la quale, più che per il profitto ed il sollievo che poteva arrecare ai danneggiati ed ai feriti dal brigantaggio, serviva a dimostrare quanta pietosa cura e quanta sollecitudine prendessero tutte le città d'Italia per le provincie napoletane; serviva ad eccitare, a sollevare l'animo degli abitanti de'paesi travagliati dal brigantaggio, i quali non potevano rimanere spensierati e neghittosi quando vedevano così fervorosamente intesi a loro pro tutti gl'Italiani.

Il ministro dell'interno attese alla riforma del personale della pubblica sicurezza, e nel corso di questo anno quasi fu in gran parte mutato. Egli sapeva come il brigantaggio fosse aiutato dall'incuria di alcune amministrazioni locali; non tardò a sciogliere quei Consigli municipali e quelle guardie nazionali che non prestavano efficace concorso alla repressione del brigantaggio.

La Commissione d'inchiesta confortò il Ministero nella maggior parte delle misure che aveva già preventivamente adottate, e suggerì alcuni provvedimenti ai quali il Ministero aveva pure dato opera.

Un deputato, l'onorevole Lazzaro, che ora è lontano dalla Camera, faceva speciale rimprovero al Ministero di non aver seguito i consigli della Commissione d'inchiesta contenuti in un ordine del giorno dal quale era accompagnata la legge che essa venne proponendo.

È facile, signori, il difendere il Ministero da questa accusa.

Ed invero i suggerimenti dati dalla Commissione d'inchiesta in quel suo ordine del giorno erano i seguenti:

1° Adoperarsi perchè il territorio pontificio cessi di essere asilo di briganti.

Io non istarò qui a ripetere tutte le pratiche fatte per raggiungere questo scopo, ma egli è oramai a conoscenza di tutti che da un pezzo in qua le truppe francesi si sono adoperate con ogni efficacia per giungere alla repressione del brigantaggio.

2° Promuovere l'istruzione pubblica era il secondo suggerimento dato dalla Commissione d'inchiesta. Ebbene, io mi limiterò a dire che nel 1863 nelle provincie napoletane si sono create 633 nuove scuole popolari, si è dato un sussidio a quelle provincie per l'istruzione popolare di più che 400 mila lire.

Il terzo suggerimento era di promuovere i lavori pubblici in quelle provincie. Fra giorni il mio collega, il ministro dei lavori pubblici, presenterà uno specchio alla Camera, in cui vedrete con quanta cura, con quanta efficacia, si sia atteso dal Ministero a sviluppare i lavori pubblici in quelle provincie; e poc'anzi il ministro dell'interno ha già presentato un nuovo progetto per favorire lo sviluppo delle strade nella provincia di Basilicata, che è oramai quasi la sola veramente infestata dal brigantaggio.

Ci raccomandava la Commissione d'inchiesta di promuovere in ogni modo l'affrancazione delle terre e la prosperità materiale.

Non si è risparmiata cura alcuna dal Ministero per raggiungere questo scopo.

Io non vi parlerò delle operazioni demaniali, per le quali il ministro di agricoltura e commercio ha già presentato uno specchio alla Camera, che sarà anche tra qualche giorno reso di pubblica ragione. Da quello specchio apparisce come efficacemente si siano mandate innanzi le operazioni delle divisioni dei demanii.

La Camera non ignora che il Ministero ha presentato una legge per l'affrancazione del Tavoliere di Puglia, un'altra legge per l'affrancamento della Sila; che una legge per l'affrancamento di tutti i canoni e livelli sia stata già votata dal Parlamento, e che un progetto compiuto del Codice civile è stato presentato al Senato, nel quale vi è il nuovo regime ipotecario che contribuirà grandemente alla prosperità dell'industria agricola, al miglioramento del credito fondiario e della condizione delle classi povere di tutto il regno.

È adunque indubitato che il Ministero corrispondeva esattamente ai voti della Camera espressi nel-

l'ordine del giorno che la Commissione d'inchiesta proponeva e che dalla Camera fu a pieni voti adottato.

Ma la Commissione d'inchiesta proponeva pure una legge per la repressione del brigantaggio, perocchè se tutti i mezzi dei quali ha finora discorso potevano influire a migliorare la condizione del paese, e così anche indirettamente attaccare il brigantaggio e i danni che ne seguivano, d'altra parte era certo che occorreva pure di combattere il brigantaggio direttamente.

Quale fu la legge proposta dalla Commissione d'inchiesta?

Signori, il brigantaggio non era pel napoletano una infermità nuova; essa si era mostrata in quelle provincie compagna immanicabile d'ogni grave crisi politica.

Quali rimedi erano stati adottati in altre simili congiunture?

Siccome parecchi deputati non avranno notizia dei provvedimenti legislativi a cui s'ebbe ricorso in altri tempi, io li ricorderò fuggacemente. Così sarà manifesto che la legge proposta dalla Commissione d'inchiesta era nei voti e nelle tradizioni del paese.

Un decreto del 1806, la prima legge — parlo di quelle che hanno avuto vigore nel principio di questo secolo, non di quelle che ebbero impero sotto il Governo spagnuolo — la quale stabiliva: 1° tribunali militari pel brigantaggio; 2° pena di morte contro i detentori di armi vietate; 3° confisca dei beni degli emigrati; 4° autorizzava la vendita dei beni dei colpevoli a profitto di coloro che avevano fatto somministrazioni alle truppe.

Venne un altro decreto del 1807 che aggiunse le seguenti disposizioni: Responsabili i comuni dei danni cagionati nel territorio, e confisca dei beni dei mantengoli.

Un altro decreto del 1809 stabilì che ogni comune fosse obbligato a pagare ducati 200 per ogni brigante che uscisse dal comune dandosi alla campagna, e tenuto a pagare ducati 100 per ogni soldato ucciso nel territorio del comune.

Un'altra legge del medesimo anno aggiungeva la disposizione di una nota dei fuorbandi: era fatta facoltà a tutti gli iscritti in questa nota, entro gli otto giorni, di dimostrare che non dovevano esservi compresi; scorsi gli otto giorni, era data facoltà ad ognuno di ucciderli, ed un premio a chiunque avesse ucciso un fuorbandito.

Rammentate, o signori, o per dir meglio rammenti l'onorevole D'Ondes-Reggio, che in quel tempo erano grandi magistrati nel paese, ed avevano influenza nel regno i primi giureconsulti che abbia avuto l'Italia nel cominciare di questo secolo. Essi si chiamavano: Niccolini, Ricciardi, Poerio, Raffaelli, Lauria; la più parte di costoro erano stati amici e discepoli di Mario Pagano.

Ma essi sapevano che il diritto non è un'astrattezza, ma la più concreta realtà, l'anima e la vita stessa dei popoli.

TORNATA DEL 5 GENNAIO

E quando nel 1821, dopo una nuova crisi politica fu rinnovato il brigantaggio, si rinnovarono le medesime disposizioni; liste di fuorbando, premi a coloro che avevano arrestati briganti, giudizi militari subitanei, pena di morte ai briganti ed ai complici.

Qual meraviglia adunque se nelle provincie napoletane al cospetto di un nuovo e più terribile flagello, perchè alimentato non solamente dalle passioni interne, dalle cupidigie indigene, ma anche da insidie straniere; qual meraviglia, dico, che le popolazioni ricordassero quei provvedimenti e li invocassero con ansia irrequieta?

Uno dei nostri onorevoli colleghi facevasi interprete di tali voti e presentava al Parlamento italiano un progetto di legge contro il brigantaggio: quali proposte faceva egli? Una Giunta di pubblica sicurezza con facoltà straordinarie, tribunali militari straordinari, subitanei, da dover procedere colle forme degli articoli 535 e 548; liste di fuorbando, come nel decreto del 1821; sussidi e pensioni ai danneggiati.

La Commissione d'inchiesta fece anch'essa una proposta di legge; e la sua proposta, è debito renderle questa testimonianza, era la più nite e quella che meglio poteva corrispondere al fine che si aveva in mira, senza rinnovare quelle disposizioni che in questi tempi sarebbero parse strane e feroci.

La Commissione d'inchiesta proponeva anch'essa nel suo primo progetto Giunte provinciali di sicurezza pubblica; tribunali militari; alcune liste le quali presso a poco potevano dirsi ancor esse liste di fuorbando.

Il Ministero non esitava ad accogliere la proposta della Commissione, tranne due punti. Egli ripugnava ad ammettere le liste, ripugnava ad ammettere le Giunte di sicurezza pubblica, e vi ripugnava, perchè conoscendo bene quali fossero i rancori di parte, i dissentimenti, le ire che seguono un movimento rivoluzionario, prevedeva quali danni avrebbero potuto promuovere quei mezzi straordinari messi in balia delle autorità locali. Però vide con piacere che la proposta della Commissione spogliata di quelle disposizioni che a lui sembravano pericolose, fu nelle sue parti principali riassunta in quella legge del 15 agosto che porta il nome di uno dei nostri colleghi, dell'onorevole deputato Pica.

In questa legge contenevansi due precipui provvedimenti: i tribunali militari e facoltà di pubblica sicurezza concesse direttamente al Governo.

Ma questa legge era essa costituzionale?

L'onorevole deputato D'Ondes-Reggio non è stato contento del suffragio che ebbe altra volta nella Camera questa legge, egli ha creduto di poter anche in questa discussione gridarla incostituzionale.

È debito del Governo di respingere quest'accusa, come la Camera lo farà votando la legge.

L'onorevole deputato D'Ondes-Reggio, a cui ha fatto seguito anche l'onorevole Crispi, ha detto che la legge era incostituzionale perchè violava apertamente l'articolo 71 dello Statuto.

Per verità e l'uno e l'altro di questi onorevoli deputati hanno, a mio modo di vedere, un così fallace concetto dell'articolo 71 che a me pare che la sola lettura di esso basti a convincerne la Camera. Questo articolo dice così:

« Niuno può essere distolto da'suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali, o Commissioni straordinarie. »

Ma con questa legge sono forse creati tribunali, sono create Commissioni straordinarie? Dove sono? I tribunali di guerra sono tribunali speciali, non sono tribunali straordinari, non sono Commissioni straordinarie. Le Giunte poi non costituiscono un tribunale, la legge concedeva al Governo la facoltà di assegnare il domicilio coatto; il Governo, volendo garantire la sua azione nell'interesse pubblico e a tutela di coloro che potevano essere soggetti a questa misura, chiamò intorno a sè una Giunta d'ufficiali pubblici. Voi dite che creò un tribunale, ma evidentemente capovolgete una garanzia proposta ed accettata per l'esatta osservanza della legge in offesa contro la legge stessa.

Ma, signori, l'articolo 71 non è nuovo, esso deriva dalla Costituzione francese. Qual è il suo vero significato? L'articolo 71 contiene un concetto negativo, esso costituisce una diga contro fatti ed abusi che si erano avvertiti nei tempi trascorsi, e che si volevano del tutto prevenire.

Nessuno ignora che fino ai principii di questo secolo il potere giudiziario era congiunto al potere legislativo. I magistrati giudicavano, ma mentre in alcuni casi avevano già la legge poichè si era svolta, in altri casi usavano del potere legislativo, ed il principe, nelle cui mani era il potere legislativo, in molti casi giudicava, avocando a sè il giudizio di particolari controversie che commetteva a Commissioni speciali. La separazione de' poteri pubblici si compiva sul principio di questo secolo, quando cioè tutte le massime, tutti i principii si erano già svolti dai giudizi e furono codificati. Eppure nelle provincie napoletane in un caso noi vedevamo ancora confuso il potere giudiziario col potere legislativo, nel contenzioso amministrativo. Se si guarda all'Inghilterra, si vede anche oggi che la legislazione in quel paese si trova nello stato in cui era presso di noi nel secolo passato. Da questo stato di cose nasceva che spesso il potere esecutivo desse luogo a giudizi di *attribuzione* e spesso si vedessero i giudizi di *avocazione*.

Coi primi il principe delegava il giudizio ad una Corte determinata, ad un determinato tribunale, ad una Commissione speciale. Coi secondi il magistrato superiore avocava a sè un giudizio che per legge doveva essere definito da un altro giudice. Cotesti giudizi avevano un triste suono, perchè spesso velavano un abuso, ed erano orpello di sinistri concetti.

Ebbene, quando la rivoluzione francese sorse a decretare la partizione dei poteri, la indipendenza della potestà giudiziaria, quando volle impedire l'azione del potere esecutivo nei giudizi, pensò di premunirsi con-

tro i giudizi di attribuzioni e di avocazione, e così fu scritto l'articolo 17 della legge 24 agosto 1790.

In quest'articolo è detto :

« L'ordine costituzionale della giurisdizione non potrà essere mutato, nè i giudicabili venir distratti dai loro giudici naturali, creando alcuna Commissione, o per via di attribuzioni od avocazioni diverse da quelle che saranno determinate dalla legge. »

Questo articolo fu riprodotto nella Costituzione del 1791, ed è opportuno notare che invece di ripetere la frase: *i giudici naturali*, la Costituzione del 1791 dice: *i cittadini non possono essere distolti dai giudici loro assegnati dalla legge*, per modo che il concetto dei *giudici naturali* nella Costituzione del 1790 è tradotto in quella del 1791: *i giudici assegnati dalla legge*.

Questa medesima disposizione fu riprodotta nell'articolo 63 della Costituzione del 1814, e finalmente fu rinnovellata nella Costituzione del 1830.

Ebbene, niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Chi sono i giudici naturali? Basta aprire qualunque commentatore di questo articolo per saperlo.

Eccone uno, il Rognon, il quale scrive :

« Si dicono giudici naturali coloro che la legge ha anticipatamente designati. »

E questa definizione è provata dalla legge stessa del 1791 che traduce, come ha già avvertito, la frase: *giudici naturali*, in quest'altra: *giudici assegnati dalla legge*.

È dunque evidente che se una legge stabilisce un tribunale, e senza conoscere quali siano gli imputati, quali le controversie, assegna a questo tribunale una competenza, non può dirsi che siasi violato l'articolo 71.

Che il concetto del primo inciso dell'articolo 71 sia questo, lo prova l'inciso secondo dell'articolo stesso, cioè: « Non potranno essere creati tribunali o Commissioni straordinarie. »

Quale adunque è lo scopo vero di questa legge? Non è che questo: nè il potere legislativo, nè il Parlamento possono creare una Commissione straordinaria, nè possono dare ad un imputato un giudice speciale diverso da quello che la legge ha stabilito.

A che dunque ricordare le Costituzioni storiche e le razionali? A che discutere se una Costituzione può mutarsi con mandato speciale ai deputati, o senza il mandato? Queste ricerche sono estranee alla presente controversia, possono riguardarsi come mere divagazioni.

Aggiungerò che questa interpretazione non è nuova; essa è stata data ripetute volte da questo Parlamento. Quando si discusse la legge sulle diserzioni militari l'onorevole Crispi sorse a proclamare la violazione dello Statuto; ma la Camera ed il Senato avvertirono che non violavasi punto lo Statuto quando si sottoponevano i complici dei disertori militari ai tribunali militari. La medesima opinione fu concordemente dai due rami del Parlamento manifestata in occasione della

legge pei renitenti alla leva; cosicchè in questo punto noi siamo tranquilli; ci affida l'opinione dei giureconsulti i quali commentano la Costituzione francese da cui deriva il nostro articolo, ci affida la ragione, ci affidano i voti unanimi del Parlamento. Noi abbiamo la sicurezza che non si viola lo Statuto stabilendo per i briganti i tribunali militari. Se questa legge è costituzionale, dev'essere confermata? È questa una questione di fatto.

Io non mi farò a discorrere delle cause del brigantaggio e de' tristi effetti, nè parlerò de' vantaggi che si sono ricavati da questa legge, o dei lamenti che ha prodotti: tutti convengono, e lo stesso onorevole Conforti l'ha affermato, che questa legge ha prodotto utili risultamenti. Chi volesse dubitarne, non avrebbe che a volgere il suo sguardo alle provincie napoletane, e confrontare lo stato in cui si trovavano prima di quella legge, con quello in cui si trovano ora. Io credo che quelle provincie rammenteranno sempre con riconoscenza le pene, le cure che i membri della Commissione d'inchiesta sostennero per investigare i loro dolori, e per cercare gli opportuni rimedi; nè sarà dimenticata questa legge che ha corrisposto all'intendimento ed ha prodotto veri vantaggi al paese. Ma è indubitato d'altra parte che questa legge ha dato luogo a lamenti. Che dobbiamo fare noi innanzi a questa posizione? La conclusione mi pare naturalissima; cercare di conservare il bene che si è ottenuto adoperandoci ad ogni modo per impedire i danni ai quali potrebbe dar luogo l'applicazione della legge.

In effetto, o signori, è questa la conclusione che con unanime voce raccomandano tutti i prefetti delle provincie del mezzodi.

L'onorevole mio collega, il ministro dell'interno, mi ha comunicato i rapporti dei prefetti delle provincie meridionali; tutti concordemente credono che la legge debba essere mantenuta, tutti concordemente credono che il domicilio coatto debba essere prolungato, poichè non hanno quella visione felice e rosea da cui si mostrò animato l'onorevole Conforti, e temono invece che togliendo quella misura, ritornando tutti coloro che sono destinati al domicilio coatto, si abbia a rinnovellare il brigantaggio.

Ma l'onorevole Conforti afferma che i manutengoli sono già spazzati e lontani da Benevento, che l'articolo 5 è un'arma inutile.

Prego l'onorevole Conforti a credere che il suo ragionamento poggia sopra una supposizione inesatta. Egli crede che vinta una mano di briganti che infesta una provincia, possa dirsi debellato il brigantaggio. Ebbene, ponga mente a ciò.

Noi eravamo al principio dell'anno 1863, volevamo sapere quanti fossero i briganti che infestavano le provincie napoletane; ci adoperammo in tutti i modi per avere una statistica la più esatta possibile. Pareva che i briganti non fossero più di 600. Alcuni furono uccisi, altri presi, altri fuggirono; sommati costoro trovammo messi fuori di combattimento circa 1000 briganti: ep-

pure 500 briganti infestano ancora le provincie napoletane dopo esserne stati disfatti più di mille. Questo fatto non può non avvertire l'onorevole Conforti dello errore ch'è nel suo ragionamento. I manutengoli, dice egli, non ci sono più nella provincia di Benevento. Ma i briganti stanno tuttavia nella Basilicata ed in qualche altra provincia, e perseguitati nel luogo in cui ora sono, non è difficile che tornino in Benevento, non è difficile che nuovi manutengoli sorgano, che là si richi amino nuovi complici e trovino nuovi sussidi. Il brigantaggio è un'idra che non ha stanza fissa; dalla Basilicata minaccia Benevento, ha tante teste per quanti sono i briganti, e finchè resti un solo brigante può risorgere ad ogni istante.

Si domanda se continueremo nell'applicazione di questa legge.

Ecco la risposta del Ministero.

Confidiamo che col valore dei soldati, col valore ed il nobile esempio dei loro capi, col patriottico concorso delle guardie nazionali, con la cooperazione del paese, coll'efficacia della legge possa essere in pochi mesi vinto il brigantaggio; ma se non fosse represso, sappia l'onorevole Conforti che il pensiero del Ministero è di combatterlo, e che non si ristarà certamente dall'invocare quante misure occorreranno per guarire questa piaga dolorosa per le provincie napoletane, funesta per l'Italia.

Ma si è detto che noi abbiamo violato la legge: l'ha violata il ministro della guerra, l'ha violata il ministro di giustizia, l'ha violata il ministro dell'interno.

Dirò poche cose per dimostrare che il ministro della guerra e il ministro della giustizia non hanno violato la legge.

In quanto al ministro dell'interno, siccome la discussione cadrà più opportuna nel discorrere dell'articolo 5, così egli saprà sdebitarsi di ogni accusa fatta su questo punto.

Mi duole di non vedere al suo posto l'onorevole deputato dal cui labbro partivano le querele contro il ministro della guerra, il quale, secondo lui, ha violato la legge in tre modi:

L'ha violata, perchè con alcune istruzioni ha permesso che tutti i soldati potessero arrestare;

L'ha violata, perchè non ha concesso la libera difesa;

L'ha violata, perchè ha creato i tribunali straordinari.

Quanto all'arresto, nell'articolo 5 delle istruzioni date dal ministro della guerra era detto che erano autorizzate ad arrestare le autorità militari che scoprivano i ricettatori e i briganti. Evidentemente la scoperta significa la flagranza; non è d'uopo che io ripeta ai giureconsulti che la frase *Inventus armis* significava nell'antica giurisprudenza il caso di flagranza.

Ma questo concetto fu reso anche più manifesto con una circolare posteriore del generale La Marmora, che io leggo perchè sia chiaro con quanta temperanza

quest'illustre generale abbia curato di applicare la legge:

« A maggiore dilucidazione (dice il generale) dell'articolo 5 delle norme per l'esecuzione della legge sul brigantaggio, tracciate nella circolare n. 29 del Ministero della guerra del 21 agosto prossimo passato, inserita a pagina 411 del *Giornale militare*, reputo conveniente di aggiungere le seguenti istruzioni, che sarà cura dei signori comandanti generali delle provincie e zone militari di portare sollecitamente a cognizione dei loro dipendenti, sollecitandone in seguito la stretta esecuzione:

« Quando i ricettatori di briganti, manutengoli, somministratori di viveri, notizie ed aiuti sono dalla truppa colti in flagranza, potrà l'arresto venir seguito dietro l'ordine dell'ufficiale o sottoufficiale che comanda quella frazione, qualunque sia il grado di cui è rivestito. Sarà però suo dovere nel rimettere l'arresto e gli arrestati ai proprii superiori per la traduzione al competente tribunale militare, di redigere una circostanziata relazione dei fatti che motivarono l'arresto, perchè possa tal documento servire di base al procedimento. »

Mi pare che la lettura di questo documento risponda ad ogni accusa.

L'onorevole deputato Camerini si doleva, in secondo luogo, perchè il ministro della guerra non avesse permesso l'intervento degli avvocati innanzi ai tribunali militari. Ma io credo che quest'accusa sia egualmente priva di fondamento.

Al ministro della guerra si erano domandati i tribunali militari di guerra; egli li dava come dalla legge sono costituiti.

È facile il riconoscere che i tribunali di guerra non ammettono per propria indole, l'intervento degli avvocati: come si avrebbero sul campo quando si combatte? Però presso i tribunali militari di guerra l'articolo 519 ammette la difesa, ma affidata soltanto agli ufficiali.

Per escludere la disposizione di quest'articolo ei diceva che nella legge stessa era stabilita la procedura del capo III, ma questa disposizione non poteva in nulla menomare l'efficacia dell'articolo che ho testè citato; il detto articolo è nel capo I, in cui si tratta della costituzione dei tribunali militari, e col richiamo delle regole di procedura contenute nel capo III non si alterava la costituzione del tribunale sancita nel capo I.

Da ultimo, o signori, il ministro della guerra era accusato per avere installati i tribunali straordinari.

Rammerete che nella legge Pica è detto che i briganti ed i complici saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare, ed è da osservare ancora che questa disposizione era surrogata al progetto della Commissione di inchiesta.

Secondo il progetto della Commissione d'inchiesta, si ammettevano due specie di tribunali di guerra, cioè

i tribunali ordinari di guerra ed i tribunali militari straordinari di guerra per coloro che fossero stati presi colle armi alla mano.

Ebbene questa legge venne a riassumere il concetto espresso in queste disposizioni, dicendo generalmente che i briganti ed i loro complici sarebbero stati giudicati dai tribunali di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare. Ora nel libro II, parte II del Codice penale sono compresi tanto i tribunali ordinari di guerra, quanto i tribunali straordinari di guerra: evidentemente dunque il Governo era per l'esecuzione della legge stessa votata dal Parlamento che istituiva ancora i tribunali straordinari di guerra: ed a ciò fare era pure spinto da considerazioni importantissime.

Nel momento in cui ferveva il brigantaggio in tutte le provincie, se si fosse dovuto istituire tanti tribunali ordinari per quanti potevano essere i luoghi in cui erano catturati i briganti, sarebbe stato necessario un numero infinito di tribunali ordinari, a meno che non si fosse voluto dar luogo ad un dispendio eccessivo, ad uno sciupio di tempo considerevole, e a gravi e frequenti pericoli di fughe ed evasioni. Questi danni si sarebbero avverati se arrestati i briganti in un luogo avessero dovuto tragittarsi innanzi ad un tribunale ordinario di guerra forse molto lontano.

D'altra parte, o signori, lo stesso onorevole deputato Camerini affermava che con grande temperanza, con grande moderazione sono stati ordinati questi tribunali straordinari; le sentenze di morte sono state pochissime, ed egli stesso avvertiva che se questa legge ha apportati inconvenienti, ha pure risparmiato gran copia di sangue: ebbene, il merito è della legge, ma è pure di coloro che hanno inteso all'osservanza della legge medesima.

Vengo ora, o signori, alla parte che direttamente mi riguarda.

Non rammento bene se l'onorevole Di San Donato o l'onorevole Lazzaro, o entrambi mi facessero due cari: uno per avere rimosso dall'ufficio un supplente, un altro per avere dato anch'io la mano ad una violenta esecuzione dell'articolo 5.

Il supplente, lo dico per coloro che non ne abbiano notizia, nelle provincie napoletane corrisponde al vicegiudice: egli non ha stipendio ed è chiamato solo a sostenere la parte del giudice quando il giudice manchi.

Nel giorno 6 ottobre avvenne un doloroso conflitto in Pietrarsa tra i bersaglieri ed alcuni operai. Nel giorno medesimo il giudice titolare si recava sul luogo per raccogliere le indagini e compilare l'analogo processo. Il giorno appresso, cioè il giorno 7, si recavano sul luogo il giudice istruttore ed il sostituto procuratore del Re. Il giudice supplente adunque non aveva avuto commissione alcuna per la istruzione, non avea diritto alcuno ad investigare e a riferire.

Ciononostante il giorno 10 ottobre, cioè quattro giorni dopo, giunge al regio procuratore un rapporto del supplente, col quale dava notizia degli avvenimenti che

erano accaduti nel giorno 6, e prima che giungesse al regio procuratore questo rapporto, era comunicato ai giornali, ed era pubblicato per le stampe.

Il supplente aveva certamente abusato della sua qualità, ingerendosi in un affare quando il giudice titolare prima ed il giudice istruttore poi avevano preso ad istruire: abusava della sua qualità quando egli trasmetteva ad un giornale un rapporto che doveva far parte di una istruzione segreta.

Ma io domando, poste da parte queste considerazioni: era forse cosa degna, era forse cosa onesta, in un momento in cui fervevano le passioni, in cui tutte le gare dei partiti si agitavano per turbare il corso della giustizia, in una faccenda così lagrimosa, era cosa onesta il dar esca ed alimento a più ferventi agitazioni ed al fuoco delle passioni?

Io ho rimosso il supplente dal suo ufficio, ed ho creduto di adempiere al mio dovere.

Il ministro di grazia e giustizia ha rinnovato nelle provincie napoletane l'*empara*.

Io darò lettura delle circolari che ho creduto mio debito di rivolgere ai procuratori generali per l'applicazione dell'articolo 5 della legge. Una è del 28 agosto, ed è così concepita:

« L'articolo 5 della legge del brigantaggio testè pubblicata reca « che il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di un anno, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi ed alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi ed ai sospetti manutengoli, dietro il parere di Giunta composta del prefetto, del presidente del tribunale e del procuratore del Re, e di due consiglieri provinciali.

« Per assicurare pienamente l'esecuzione di un provvedimento così salutare nell'attuale condizione di coteste provincie, occorre che, dovendosi disporre la scarcerazione di detenuti per virtù di ordinanze o di sentenze che per qualunque motivo ordinino il loro rilascio, ovvero per essersi dai medesimi *espiata la riportata condanna*, l'autorità giudiziaria li passi alla dipendenza dell'autorità politica locale quante volte si trovino compresi nel novero delle persone indicate dal sovracitato articolo 5, il che per l'ordinario suol risultare dagli stessi atti processuali. »

Per verità io non so come i manutengoli avessero potuto mai muover lamento per questa disposizione, la quale certamente costituiva per essi una garanzia, perchè mentre in ogni altro caso essi potevano essere soggetti al domicilio coatto per giudizio della Giunta, qui invece si aggiunge la garanzia del giudizio del magistrato.

I timori che circondano la vita di coloro che si trovano in un paese sopraffatto dal brigantaggio spesso troncano la parola a' testimonii, e impediscono quella pienezza di prova che è necessaria per la coscienza del magistrato. Molti pertanto accusavano la impotenza de' giudizi ordinari, e spesso fu lamentato lo scandalo di vedere impuniti coloro che notoriamente favoreg-

TORNATA DEL 5 GENNAIO

giavano il brigantaggio. Si volle riparare a questo disordine coll'articolo 5 ch'è un provvedimento di pubblica sicurezza, ed allora io diceva a' magistrati: quando voi non abbiate trovate prove sufficienti per condannare, ma crediate nondimeno che gli individui di cui dovete ordinare il rilascio sieno colpiti dall'articolo quinto, voi li porrete a disposizione dell'autorità politica. Ciò dicendo evidentemente io non faceva che eseguire la legge.

Più tardi mi si chiedeva se coloro i quali erano assolti per difetto di ogni prova, e la cui innocenza fosse constatata dal processo, potevano essere sottoposti all'autorità politica, ed io con ministeriale de' 23 novembre 1863 rispondeva negativamente, rammentando che all'autorità politica dovevano sottoporsi solamente coloro i quali erano colpiti dalle disposizioni dell'articolo quinto della legge 13 agosto.

Darò lettura, signori, di un'altra ministeriale in data 26 ottobre 1863, intesa pur essa alla retta esecuzione dell'articolo 5.

« Lo scrivente crede utile dare delle istruzioni alle autorità giudiziarie intorno alla stessa e precisamente si fermava a chiarire l'articolo 5, affinché le Giunte si fossero rattenute, per così grave incarico, in giusti e prefiniti termini. Ed all'uopo, annoverandosi le cause che avevano favorito così triste condizione di cose, si diceva esser sembrato « savio divisamento assegnare agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonchè ai camorristi ed ai manutengoli, per tempo prefinito, un domicilio coatto. » Sicchè esplicitamente veniva indicato su quali classi di persone dovevano cadere l'esame e le cure delle Giunte.

« Ora il signor ministro dell'interno, avendo comunicato allo scrivente i due verbali delle sedute di codesta Giunta, il sottoscritto con meraviglia ha osservato che essa si è molto dilungata dal mandato che le era commesso, imperocchè, invece di versare sulla condizione di coloro che sono indiziati come manutengoli, fautori del brigantaggio, o sui vagabondi od oziosi, giusta quanto di sopra si è cennato, proponeva il domicilio coatto per molti individui come sospetti cospiratori o affigliati a sette nemiche del Governo, di principii retrivi, convertendo insomma in una legge di sospetti per opinioni politiche un provvedimento di precauzione contro il brigantaggio. Ma questo non era l'intendimento dell'articolo 5 succennato, nè delle istruzioni comunicate.

« Laonde, ad allontanare ogni abuso che del provvedimento suddetto si possa ulteriormente fare nel modo soprannotato, lo scrivente invita la V. S., per quanto le riguarda, nel seno della Giunta, a strettamente attenersi ne' termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto, ed alle istruzioni che per ispiega e chiarimento furono emanate. »

Le due ministeriali che ho avuto l'onore di leggere danno piena notizia del contegno tenuto dal Ministero di grazia e giustizia per l'applicazione dell'articolo 5.

Con una si è detto: « Coloro che l'autorità giudiziaria reputerà compresi nell'articolo 5 possono essere messi a disposizione dell'autorità politica » così non si faceva che tradurre in atto il concetto medesimo dell'articolo 5.

Con l'altra si avvertiva che l'articolo 5 non poteva essere abusato in nessun modo, e per farsene un'arma di partiti e di passioni politiche, mentre esso doveva rimanere ristretto ai manutengoli, ai camorristi, agli oziosi ed ai vagabondi.

E questa seconda ministeriale avrà provato alla Camera con quanta sollecitudine il Ministero dell'interno e quello di grazia e giustizia abbiano inteso a richiamare le Giunte all'esatta osservanza della legge e preservarle dalle bieche influenze del concetto politico. Ma, ad onore del vero, debbo affrettarmi ad aggiungere che, per quanto a me consta, una sola Giunta è caduta nell'errore ch'io segnalava.

Ora che vi sono note le disposizioni date dal mio Ministero, potete voi stessi giudicare con quanta dolorosa meraviglia io mi vedessi accusato.

Come mai da quelle disposizioni può risultare l'opinione che il Governo volesse riprodurre l'empira? Certamente gli onorevoli deputati che hanno mossa quest'accusa non ignorano che cosa era l'empira. Essa, signori, era un'offesa alla magistratura, un'offesa alla libertà dei cittadini; era l'espressione del concetto politico di tutto il Governo borbonico, il quale, come ho detto fin da principio, intendeva a soffocare ogni sentimento generoso, ogni desiderio di libertà. Un cittadino tradotto per reati politici innanzi ai tribunali veniva assoluto. Ebbene, la decisione dei magistrati era lacerata, egli rimaneva cionostante in carcere, e rimaneva a disposizione del ministro di polizia.

Naturalmente, signori, questi atti hanno un tristo ricordo nel nostro paese; ma non comprendo come potesse equipararsi a questi atti immorali la disposizione che partiva dal Ministero di grazia e giustizia, la quale riguardava i manutengoli ed i camorristi, e che dava ad essi una guarentigia a fronte della disposizione dell'articolo 5°.

Io credo, signori, d'aver adempiuto la legge, di non aver meritato le accuse che mi sono state rivolte; ne ho a testimonia la mia coscienza, e confido nel giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io intendeva di parlare nel senso stesso del signor ministro di grazia e giustizia, cioè in favore della legge, trattando particolarmente la questione dal lato costituzionale. È vero che l'onorevole guardasigilli l'ha agitata sotto un punto di vista il quale forse non concorda col mio ordine d'idee, ma siccome dall'un canto l'onorevole Conforti ha già posto, a mio credere, la questione costituzionale sul suo vero terreno, e d'altra parte la Camera mi sembra stanca, quando la discussione non venisse oltre prolungata, io rinunzierei alla parola.

In ogni caso pregherei il signor presidente di concederla prima a coloro che vogliono discorrere contro la legge, riservandomi, ove possa ancora essere opportuno, di parlar dopo in senso favorevole alla legge stessa.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Miceli.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata).

SINEO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Io non desidero che sia di molto prolungata questa discussione, ma credo che sarebbe sommamente sconveniente che alcuni argomenti non fossero trattati, che alcune obiezioni non trovassero la loro risposta.

Non fu trattato l'argomento che consiste nell'impugnare la legge che si propone come affatto inutile. Quando vi sarà dimostrato che le leggi ordinarie vigenti sufficientemente provvedono, allora non avrete alcuna ragione per sancire una legge eccezionale.

Convien anche che sia ulteriormente discussa la questione di diritto costituzionale. Si è molto detto per dimostrare che questa legge contiene una violazione della Costituzione; ma non si è ancora detto tutto sotto questo aspetto. Non si è detto che in un paese costituzionale non può esservi una legge speciale nè per una, nè per alcune provincie. Se la legge generale non basta, se è imperfetta, correggetela, fate una legge che provveda a tutti i casi; ma una legge applicabile ad una provincia sola è cosa condannata non meno dalle Costituzioni moderne, che dalla sapienza antica; *privilegia ne irrogando* dicevano i Romani.

Non avete il diritto di dare ad una provincia il privilegio di essere giudicata in modo diverso dalle altre. Se in una provincia si commettono delitti che non si commettono nelle altre, provvedete in modo che in nessuna manchi il mezzo di reprimere i delitti. Generalizzate le vostre leggi se sono giuste ed utili; se non sono nè giuste, nè utili, respingetele. Io credo che, se la Camera avrà la sofferenza di sentire qualche sviluppo su questa materia, sarà facile provare che la legge attuale provvede sufficientemente. Ne abbiamo a bizzeffe delle disposizioni repressive, preventive; se poi non bastano, e sarà dimostrato che in qualche parte la legge generale è mancante, si provvederà con qualche nuova disposizione; ma con una disposizione generale. È questo il solo modo con cui si possa provvedere costituzionalmente.

Io sono molto stupito che si domandi la chiusura dopo un discorso dell'onorevole guardasigilli, il quale ha discusso largamente la questione costituzionale: si è sentito un professore di diritto costituzionale che ha sviluppato la materia molto ampiamente, e colla sua solita eloquenza. Dopo di lui molti oratori cercarono di scansare questa questione: confessarono che non si sentivano di polso a combattere coll'egregio

D'Ondes-Reggio; adesso il signor ministro venne ad addurci argomenti che meritano d'essere esaminati. È ben singolare che alle parole del signor ministro non si voglia che si risponda.

Signori, io non so che sorta di Costituzione volete avere, se amate sentire i ministri, e non amate sentire le risposte degli avversari. È cosa affatto incostituzionale.

Pur troppo da noi si è ciò riprodotto qualche volta. Ma dopo che un ministro ha parlato, l'opposizione ha diritto di rispondere; se fate diversamente, signori, voi potrete sicuramente far quello che volete, ma abusate delle forze della maggioranza.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la metto a partito.

(Dopo prova e controprova, la chiusura non è adottata).

La discussione continua.

MICELI. L'onorevole deputato Conforti faceva opposizione alla legge ispirandosi ad alti principii di giustizia, di filosofia e di politica. Egli diceva: astenetevi dal far durare uno stato eccezionale in quasi metà d'Italia, perchè la legge in discussione vi ha fatto pessima prova; astenetevi, perchè non conviene abituare a frequenti offese alla libertà quelle popolazioni che tutti dite aver bisogno di essere moralizzate, perchè tocche dai funesti effetti di antica tirannide. Egli diceva: astenetevi dal prolungare la vita a questa legge, e vi adduceva fatti, i quali con evidenza eloquentissima bastano a provare quanto la sua raccomandazione sia degna di aver eco in ogni anima onesta.

Dopo l'onorevole Conforti sorgeva l'onorevole ministro guardasigilli, e credeva dimostrare la necessità della legge appoggiandosi sull'asserzione che essa era stata sperimentata molto utile, e che i mali pei quali essa fu stabilita duravano ed inferivano ancora.

Signori, la Camera avrà rilevato questo fenomeno, che siano oramai divenuti forti oppositori di questa legge l'onorevole Conforti, che cinque mesi fa la propugnava arditamente, l'onorevole Lovito che fu uno dei commissari della legge Pica, egli deputato della provincia di Basilicata più d'ogni altra devastata dal brigantaggio, ed almeno quanto ogni altro interessato perchè il brigantaggio cessasse una volta; ha combattuto questa legge l'onorevole Lazzaro, anch'esso commissario della legge Pica, e che dinanzi a questa Camera sostenne l'opportunità di una parte di essa; e credo che se fosse qui presente ed avesse la parola l'onorevole Mancini, egli stesso che un tempo propose una legge eccezionale, in questo momento vi direbbe anch'egli: astenetevi di dar più vita a questa legge che ha gettata la corruzione e la immoralità chi sa per quanto tempo in quelle infelici provincie.

Signori, il fenomeno è certamente degno di considerazione, ma non so se la Camera lo vedrà così importante quanto io lo veggio. Io mi congratulo con codesti onorevoli deputati che, superiori ad un malinteso amor proprio, al pericoloso sentimento dell'orgoglio perso-

TORNATA DEL 5 GENNAIO

nale, obbedissero alla voce della giustizia, della ragione e della scienza, ed istruiti dalla esperienza tristissima di cinque mesi sian venuti qui ad afforzare con l'autorevole loro parola la domanda di rigetto che altra volta io feci alla Camera, e che ora con maggior convinzione per motivi più possenti ho l'obbligo di ripetere.

Io son lieto di poter dire che sì profondo mutamento nelle opinioni degli onorevoli Conforti, Lazzaro e Lovito dà la più splendida conferma alla sentenza che la storia è davvero la maestra della vita. Ma i signori ministri non intendono questa verità, e provano quanto si apponesse quel sommo ingegno di Hegel, allorchè disse: la storia è maestra della vita; ma la condotta dei Governi non ha giammai sanzionata questa massima che pur è così sacra ed innegabile. Ed è veramente una sventura che i Governi abbiano sempre rinnegato questo fecondo dettame della universale ragione; essi che meno il dovrebbero, perchè più di ogni altro potrebbero applicarlo al benessere delle nazioni che son chiamati a regolare.

I nostri ministri ci dicono: bisogna dar nuova vita a questa legge, e non vogliamo cogliere nessun frutto dalla esperienza durissima di questi cinque mesi! Ma perchè si mostrano così sordi all'invito solenne di coloro che com'essi opinarono or son cinque mesi? Perchè non veggono che i danni provenienti a quelle popolazioni tanto dalla parte repressiva, quanto, e più, dalla parte preventiva, siano tali da non potersi in verun modo compensare coi buoni risultamenti che taluno pretende esserne derivati? Se voi peserete i limitati e dubbi vantaggi con le rovine grandissime e certe, sarete costretti a dire: affrettiamoci a gittar via questa legge malaugurata.

Le leggi comuni che abbiamo, se voglia aversi ferma risoluzione di applicarle e farle rispettare da tutti, bastano a guarentirci contro il brigantaggio e contro coloro che lo mantengono, ed a restituire quelle misere provincie nella condizione in cui non potranno giammai essere messe da questi aborti che chiamansi leggi eccezionali.

Gli onorevoli D'Ondes-Reggio, Lovito e Crispi, citandovi gli articoli del Codice penale, vi han dimostrato che in esso si ha ciò che si brama, e la loro efficacia dipende solo dalla volontà dei magistrati e del Governo.

Signori! La legge eccezionale, trista in sè stessa, è divenuta tristissima pel modo violento ed arbitrario col quale è stata eseguita.

Io non farò la questione costituzionale, così egregiamente trattata dall'onorevole D'Ondes-Reggio e dal mio amico Crispi; non farò la questione legale con tanto splendore trattata dagli onorevoli Conforti e Lovito; dirò soltanto che, ammesso pure che questa legge non violi la Costituzione, data la inammissibile ipotesi che la questione giuridica si risolva un istante a favore dei Consigli di guerra, questa legge dev'essere respinta perchè altamente nociva alla presente condizione morale del paese e pernicioso al suo avvenire.

E giacchè le leggi penali provvedono perchè qualunque reo pagasse il fio de'suoi delitti, il volere che unicamente per la influenza morale che hanno certe disposizioni eccezionali e sommarie si faccia pesare questo incubo sopra tanta parte della nazione, senza arrestarsi innanzi alle conseguenze deplorabili che per lungo tempo dovranno seguirne, a me sembra cosa contraria ad ogni principio di ragione e di buon senso.

L'onorevole guardasigilli diceva esistere rapporti da tutti i prefetti, che vogliono la continuazione della legge, a causa del bene seguitone finora. Noi, o signori, eravamo abituati a sentir ribrezzo dei giudizi statari, degli stati d'assedio, delle leggi eccezionali, ed ora i prefetti del regno d'Italia non solo raccomandano la durata di questa legge, ma vogliono portato a due anni il domicilio coatto che agli imputati ed ai sospetti può infliggersi. I prefetti, o signori, non si ispirano che alle idee del Governo ed a me pare assai difficile che un prefetto quando sa che il Governo vuole la durata di una legge, si metta con esso in aperta opposizione. Io so di qualche funzionario il quale ha fatto delle osservazioni in contrario a questa legge, si è permesso di fare delle osservazioni soltanto sull'applicazione della medesima, ed incorse in disgrazia dei suoi superiori. Dunque le relazioni dei signori prefetti per me non hanno valore. Noi dobbiamo giudicare la legge, non tanto sui rapporti dei prefetti, ma sulla voce di persone non interessate a seguire le vedute del Governo ed evitare che su di essi non cada il biasimo e l'ira dei capi del potere. Io so che l'opinione di gente assennata di ogni classe della società protesta altamente contro questa legge, e so che persone moderatissime hanno dichiarato e dichiarano tuttavia, che i danni portati alla morale pubblica dalla legge Pica sono molto superiori ai danni portati dallo stesso brigantaggio.

L'onorevole Pisanelli dice che il Governo poi non si è limitato soltanto all'attuazione di questa legge repressiva, con la quale la Commissione d'inchiesta chiudeva il suo catalogo di provvedimenti perchè il brigantaggio cessasse, ed ha detto che le opere pubbliche camminano egregiamente, che si è pensato all'istruzione, e via discorrendo.

Io convengo col signor ministro che su questa via qualche cosa d'importante si è fatto, ma eglino converranno con me di non aver fatto ciò che era più necessario di farsi. Lo stesso onorevole Pisanelli una volta, quando sedeva sui banchi dei deputati, disse che non la sola forza militare doveva ricondurre la tranquillità nelle provincie del mezzogiorno, ma più che la forza fossero efficaci i provvedimenti di giustizia, di amministrazione e di politica convenienti ai tempi ed all'indole di quei popoli.

Avendo voi, o signori, trascurato e grandemente trascurato questa specie di provvedimenti, commettete una grave colpa se volete far pesare sul paese misure eccezionali che distruggono vite umane, vituperano intere famiglie e riempiono le carceri d'imputati senza

che la pubblica coscienza potesse riposare tranquilla sulla sincerità dei giudizi.

Questa legge poi è stata tanto abusata dagli agenti del potere, e dovrà esserlo ancora peggio nell'avvenire, che io credo non potersi da chiunque volgesse il pensiero alle future sorti del paese fare a meno di ripudiarla, come cagione di deplorabili miserie, come semenza di nuovi briganti, di perpetue desolazioni e vendette.

L'onorevole guardasigilli testè parlava di una circolare che egli spedì ai magistrati da lui dipendenti, e la giustifica come attenuante il rigore della legge. La sua circolare ha certo i vizi ereditati dalla maligna madre.

Ma io so pure di circolari partite dal Ministero dell'interno e d'altre emanate dai prefetti, le quali, ben lungi d'appoggiarsi sul testo e sullo spirito della legge, sono con essi in piena contraddizione, e non lo sono meno con le esplicite dichiarazioni dell'onorevole Peruzzi.

Infatti il signor ministro dell'interno, che nel preambolo della legge manifestò il suo ribrezzo per le misure eccezionali e che in questa Camera venne a dire che non osava assumerne la responsabilità senza dividerla con una Giunta provinciale, ha poi ridotto assolutamente a nulla l'efficacia delle Giunte, e a dispetto delle parole della legge e delle stesse sue parole ha dato all'articolo 5 un'interpretazione arbitraria, che la Camera constaterà udendo le precise espressioni del signor ministro e parte di una delle circolari da me accennate. L'onorevole signor ministro dell'interno quando discutevasi la questione delle Giunte, ecco in che modo si esprimeva :

« Tanto io ne sono compreso (allude alla necessità delle Giunte) che prendeva impegno formale e dichiarava già essere mia fermissima intenzione di non adottare questa misura *se non in seguito a parere* di Giunte che io intendo formare introducendovi in parte l'elemento elettivo. »

Signori, quando si dice: io non intendo di esercitare i poteri che mi dà la legge *senza udire il parere* della Giunta e *in seguito* a questo parere, è innegabile che questo parere non sia puramente consultivo, altrimenti si verificherebbe questa grandissima mostruosità che gli agenti del potere avessero facoltà di procedere a dispetto del parere contrario della Giunta che è stata data dalla legge come unica garanzia degli imputati.

Io credo che un simile controsenso non sia autorizzato dalla ragione, nè dal più comune criterio.

Il signor ministro, malgrado le parole così chiare e che per certo non sono suscettibili che del solo significato anzidetto, che cosa faceva? Si arrogava il diritto d'autorizzare i prefetti ad arrestare e far arrestare anche dagli infimi agenti di polizia qualunque infelice cadesse loro in sospetto, senza tener conto del parere delle Giunte, anzi senza neppure togliersi la pena di prima interrogarle e di curare se esse esistessero, oppure no.

Ecco la circolare che un prefetto delle provincie me-

ridionali manda ai delegati e questi ai loro subalterni in tutti i comuni posti sotto la sua amministrazione :

« Al ricevere quest'ufficio col quale le si annuncia l'attuazione della legge eccezionale, ella *formerà annotamento e procederà all'arresto di tutti gl'individui indicati nell'articolo 5.* »

Signori, questa legge per la quale il signor ministro mostrava tanta ripugnanza, quest'articolo 5, di cui non osava assumere la responsabilità egli solo, ma voleva dividerla colle Giunte, viene immediatamente aggravata ed abusata senza ritegno, e si autorizzano i prefetti e per essi i delegati, e per quelli chi sa quali altri agenti di basso grado a far gli annotamenti ed arrestar subito coloro i quali da essi fossero creduti camorristi o sospetti manutengoli !

Signori, quando una legge eccezionale, che per sè stessa è una calamità, viene abusata in modo da darsi ad ogni prefetto, e quindi ad ogni delegato, e poi ad ogni carabiniere ed a qualche cosa di meno di un carabiniere, la facoltà di mettere la mano addosso ad un libero cittadino, probabilmente, come spessissime volte è avvenuto, ad uno innocente ed onorato cittadino, io credo che solo per tal fatto, innegabile, constatato dalla circolare che pongo innanzi agli occhi vostri, questa legge diventa mostruosa e degna di abominio, anzichè di vita ulteriore.

E quali furono le conseguenze di questi soprusi?

Le conseguenze furono che non solo uomini sui quali ragionevolmente poteva cadere *sospetto* di camorristo o di aderenze coi briganti, ma ben anche uomini onorati, stimabili, patrioti, e che del loro patriottismo avevano date amplissime prove, si mettesero in catene come complici dei briganti e peggiori di essi, come nemici della patria, che essi col loro sangue avevano tante volte servito; e ne do un chiaro esempio al signor ministro dell'interno.

Cito un solo fatto tra mille per non istancare la Camera; ma posso assicurarla che di simili enormità ne avvennero infinite.

In quel primo entusiasmo che la malaugurata legge Pica ispirò ai delegati ed agli altri minori agenti di polizia, questi procurarono lietamente di farsi onore arrestando a dozzine i cittadini; accadde che tra gli altri fu preso di mira il signor Raffaele Piccoli, un calabrese, che fu maggiore nell'esercito meridionale, che fu uno dei mille di Marsala, che fu persecutore dei briganti per vari mesi e che prima della guerra aveva sofferto molti anni di esilio e di prigione.

Costui già se ne stava nel proprio paese tranquillo, sotto l'usbergo della sua coscienza di patriota e della sua vita di sacrifici, nè gli era sfuggito dalla memoria che era stato tra i primi ad impugnare il ferro contro i Borboni. Ma tutto ciò fu creduto un puro nulla da uno degli innumerevoli zelanti che dipendono dal signor ministro dell'interno. Non so se un delegato o un carabiniere lo ghermisce qual sospetto manutengolo e lo mette in prigione. Come era naturale, fu scarcerato dopo pochi giorni.

TORNATA DEL 5 GENNAIO

E l'onorevole deputato Massari ci disse: io preferisco di essere arrestato come manutengolo e mandato al domicilio coatto, anzichè incappare nelle mani di Caruso o di Crocco!

Io credo che quelle parole sfuggirono in un momento di poca riflessione all'onorevole Massari, perchè se egli avesse ben ponderato, se egli avesse potuto riflettere pria di dirle, oh! non le avrebbe profferite. Io per me, e con me converrà ogni uomo onorato, preferirei mille volte vedermi nelle mani dei briganti che vedermi arrestato dagli agenti del Governo costituzionale d'Italia, di quel Governo che noi coi nostri sacrifici e col nostro sangue ci abbiamo creato. Sì, io vorrei piuttosto subir la ferocia di Caruso che spoglia ed uccide, anzichè essere per un solo istante colpito dallo stigma della infamia, perchè il manutengolo, o signori, è traditore della patria mentre è complice dei più vili delitti che possono contaminare la coscienza di un uomo. Questo trattamento dà la legge Pica ai patrioti!

Signori ministri, io vi domando che cosa facevano codesti vostri agenti, codesti vostri delegati e funzionari, quando Raffaele Piccoli languiva nelle prigioni e nell'esilio e quando andava a Marsala a sfidare i Borboni, dei cui briganti voi lo avreste voluto manutengolo? I vostri delegati io non so che cosa si facessero allora, ma è assai probabile che non pochi di essi erano tra i nostri oppressori, tra quei che gettavano la ignominia sul nome italiano!

Mi si dirà al solito: questo è un fatto isolato; chi sa come avvenisse. Signori, io non posso abusare della vostra pazienza, e citarli tutti sarebbe storia troppo lunga. E solo io dico: se ha potuto esistere un caso di questo genere, immaginerete benissimo che ne possono esistere cento. Gli effetti che questo zelo, divenuto follia, produce nelle popolazioni, o signori, quali debbono essere? La perdita assoluta della sicurezza personale, il terrore, la prostrazione, il vedersi infamati cittadini onesti, veder famiglie che per capriccio di un poliziotto corrono rischio di rimanere disonorate per sempre. E tutto ciò che dovrà ingenerare nell'animo della gente di ogni classe?

Costringe ad istituire i più orribili paragoni e quei paragoni diventano per l'Italia più pericolosi delle carabine dei briganti. E vi ricordo che un uomo di guerra, il generale Mazé de la Roche, diceva ai suoi soldati: badate a non dar motivo alle popolazioni di comparare l'attuale regime con quello che fu rovesciato. Voi perdereste il frutto delle vostre fatiche, dei vostri disagi, della vostra abnegazione perseguitando i malfattori, e sarebbe gran danno all'avvenire d'Italia.

Signori ministri, la legge eccezionale, che sarà sempre abusata, ha dato ragione in tutte le provincie a grida ed a proteste, a paragoni che mi fanno spavento.

La legge Pica è stata pur violata in altra maniera, e voi lo sapete.

Si è applicato l'articolo 5 in provincie che giammai

furono contristate da ombra di brigantaggio. Forse mi si dirà che essendo stata questa legge fatta per le provincie continentali (poichè per la Sicilia non fu fatta di certo) non è da censurare che l'articolo 5 si applicasse in qualche luogo, dove, se non esisteva brigantaggio, potevano destarsi legittimi sospetti di connivenze e di relazioni segrete coi medesimi.

Sia pur così, signori ministri, io non dovrei fare queste concessioni, ma le fo perchè colle signorie vostre se ne possono fare moltissime, e restarvi sempre troppo a biasimare.

Difatti nella provincia di Reggio di Calabria, in una delle provincie più tranquille che siano nel mezzogiorno d'Italia, e che per le sue ordinate abitudini può benissimo paragonarsi ad una delle settentrionali di questi luoghi, sapete voi, o signori, che cosa sia avvenuto, senza che vi esistesse il minimo principio del deplorato flagello, senza che vi fossero elementi ad autorizzare sospetti?

Si sono fatti dai tre ai quattrocento arresti. Se qui fosse l'onorevole mio amico Plutino Agostino, che mi parlò di questa sciagura della sua provincia (e credo che lo sappiano egualmente il fratello Antonino, che veggio al suo posto, e l'onorevole Pietro Romeo), vi direbbe che per quelle provincie fatti simili sono tali che non si sarebbe mai potuto sospettare che vi accadessero.

Come? Nella provincia di Reggio delle centinaia di arrestati come elementi di brigantaggio, quando due anni fa, allorchè vi sbarcò Borjes, e vi alzò la testa un certo Mittica con alcune dozzine di ribaldi, bastò il patriottismo dei cittadini a sbarazzarsene in un momento, senza soccorso di truppa e senza verun serio inciampo, bastò il paese, che tutto fu in arme, guidato dai nostri colleghi Plutino e Romeo, a fuggare i nemici, e reintegrare la pubblica quiete, che d'allora in poi non fu giammai turbata! Mittica fu distrutto e perseguitato, e Borjes dovè fuggire, ed arrivato nella Calabria cosentina, trovò la stessa accoglienza dagli egregi patrioti di quel paese, tra i quali mi è grato annoverare il nostro collega Sproveri, Salvatore Lamacchia e Raffaele Falcone, che rende in questo momento eguali servigi al paese.

Bastarono i soli cittadini ad impedire in Reggio le conseguenze di quella invasione; e dopo sì nobili prove di affetto alla libertà ed alla unità della patria, come, voi, in provincia così tranquilla, vi credete nel diritto di fare arresti a centinaia?

Voi condannate al lutto ed all'ignominia migliaia di cittadini! Voi condannate ad arrossire migliaia di famiglie, di congiunti e di amici di queste vittime!

E che specie d'individui credete voi che siano stati arrestati allora per ordine degli agenti del ministro dell'interno? Credete forse che fossero soltanto i sospetti di camorristo ed i manutengoli? Erano arrestati i sospetti di professare idee politiche che non talentano al Governo.

Se fosse qui, lo ripeto, Agostino Plutino, egli con-

fermerebbe colla sua autorità di testimone oculare i fatti da me allegati.

Ebbene, signori, voi udite questi fatti, vedrete che non mi potranno essere smentiti. La storia di questa legge è così sciagurata, è così trista, ha seminato a piene mani l'immoralità, lo scandalo, la vergogna nelle famiglie, e volete darle altrettanta vita quanto n'ebbe finora, quasi non bastassero le arrecate rovine.

Il signor guardasigilli diceva: ma vi sono i briganti. L'onorevole Petruccelli interrompeva l'onorevole Conforti dicendo egli pure: ma vi sono i briganti e bisogna distruggerli. Ma questa legge è poi il mezzo di distruzione dei briganti?

Voi avete udito da tutti gli oratori che mi hanno preceduto che se qualche miglioramento esiste nella pubblica sicurezza delle provincie meridionali, non alla legge Pica, ma ad altri rimedi deve attribuirsi. Si è mutato in una di esse il sistema militare: a questa mutazione deve attribuirsi una parte di questo buon effetto. Avete in questa legge un articolo che vi autorizza ad offrire due gradi di diminuzione di pena agli scorridori di campagna, e con quest'articolo, che non è rigore, ma è clemenza, voi avete ottenuto gran parte dei risultati che senza nessuna ragione taluni al rigore vorrebbero attribuire.

Io potrei citarvi vari esempi, i quali evidentemente proverebbero come gli atti di clemenza in questi casi hanno prodotto sempre l'identico effetto.

Nella stessa epoca borbonica, quando avveniva che si desse una diminuzione di pena di uno o due gradi, si vedeva all'istante una provincia infestata dal brigantaggio tornare alla quiete, al perfetto ordine pubblico.

Ed io ricordo che nel 1844, dopo successa una rivoluzione a Cosenza, la provincia era percorsa da bande di malviventi e da una formidabile banda di perseguitati politici; dietro la diminuzione di due o tre gradi di pena due compagnie di 60 persone ciascuna, in 15 giorni si ridussero a pochi, ed in un paio di mesi non esisteva più un uomo che scorresse la campagna.

Ora se nell'epoca borbonica succedevano questi fenomeni, non già per leggi eccezionali, non già per le misure di rigore, ma per una misura di clemenza, perchè volete attribuire adesso i risultati che si sono ottenuti al rigore di questa legge?

L'onorevole guardasigilli nel fare la rassegna di tutto ciò che il Governo ha messo in opera per estirpare il brigantaggio, unitamente all'attuazione della legge Pica, ci ha parlato così di passaggio della formazione delle milizie cittadine; ed in verità il signor ministro non poteva che parlarne di passaggio, perchè ciò che si è fatto su questo terreno è stato di ben lieve importanza; mentre che se invece di usare tanta parsimonia in così salutare provvedimento si fosse maggiormente abbondato, non dubitino i signori ministri, non dubiti la Camera che a quest'ora noi non parleremmo più di leggi eccezionali; noi saremmo lieti che la tranquillità pubblica delle provincie meridionali sarebbe mantenuta dagli stessi cittadini, e che l'eser-

cito cessando di combattere una guerra ingloriosa e sciagurata, potrebbe quanto prima venir a fronte del nemico che lo aspetta sul Mincio.

Io, o signori, dopo i vari e luminosi discorsi che si sono fatti su questa legge, non intendo d'intrattenere per lungo tempo la Camera. Presentai sommariamente pochi fatti e pochi argomenti sui quali la Camera potrà fermare la sua attenzione e stabilire il suo criterio per valutare le conseguenze reali della legge, e formarne un concetto diverso da quello che risulterebbe dalla relazione e dalle parole del signor ministro.

Io dichiaro alla Camera che della legge eccezionale accetto una sola disposizione, quella che riguarda le milizie cittadine. Non già come questo provvedimento è presentato nella legge, ma rendendolo molto più ampio ed importante, senza di che non potremmo riprometterci un bene grande e durevole. Se il Governo si prevarrà delle risorse che sono nelle provincie del mezzogiorno, degli elementi patriottici, attivi, arditi, desiderosi di finirla col brigantaggio, non dubiti la Camera che in meno di tre mesi quelle provincie saranno assolutamente pacificate, e l'esercito lascerà la persecuzione dei briganti, che più non esisteranno, e verrà ove i nostri desiderii lo chiamano, dove l'interesse d'Italia lo vuole.

Io, signori, invece di questa legge eccezionale, causa di tante calamità, propongo alla Camera che accetti da me in linea d'emendamento una duplice istituzione di pubblica sicurezza, ricorrendo solo all'elemento cittadino. Le due parti di questa istituzione, l'una di ordine amministrativo e politico, l'altra militare, si completeranno insieme e ci daranno in breve tempo i risultati che invano si sperarono in tre anni di repressione, che certo non fu nè fiacca, nè mite. Se voi avrete il coraggio di affidare ai cittadini, ai patrioti delle nostre provincie la repressione del brigantaggio, dando loro francamente senza paura, senza diffidenza i mezzi con cui si possa conseguire lo scopo, non dubitate, o signori, voi renderete il più gran servizio all'Italia, voi ne sarete ringraziati da tutti, e più di ogni altro vi ringrazierà l'esercito, che soffre tanti disagi e che non basta nè può bastare alla distruzione del brigantaggio.

Io pregherei la Camera, giacchè si vuole una legge eccezionale, di accettarne una, la quale non portasse nessuna delle tristi conseguenze deplorate, e potesse nel tempo stesso ripromettere un bene ampio e durevole.

Il brigantaggio, o signori, perchè sia spento, deve essere perseguitato vigorosamente in tutti i comuni, in tutte le campagne; deve trovarsi circondato da tutti i lati, in tutti i punti, e voi questo non potrete ottenere, senza rialzare lo spirito pubblico, senza affidarvi al paese, senza armare i cittadini che bramano ardentemente essere armati, senza affidarvi ai patrioti, i quali aspirano a questo segno di fiducia dal Governo, e non dubitate, o signori, che essi risponderanno fiducia per fiducia.

L'onorevole Romeo P. m'interrompe e mi dice: è andato Pallavicini; ed io rispondo al mio onorevole amico Romeo, che la persecuzione che fa l'esercito può portare dei risultati temporanei, ma siccome noi abbiamo bisogno di risultati durevoli e permanenti, siccome noi abbiamo bisogno di far sì che l'esercito lasci le provincie meridionali per portarsi in altri luoghi, così è necessario d'istituire su larga scala corpi di volontari, che sotto la direzione dell'esercito, sotto gli auspici di coloro che fino adesso hanno perseguitato soli il brigantaggio, potessero in breve tempo istruirsi, rendersi atti a vincere, e far sì che la quiete pubblica non soffrisse detrimento, cessando una volta la truppa regolare da quella orribile vita, che tanto nuoce al vigore morale e fisico, non che all'organizzazione dell'esercito.

La legge dava diritto al Governo di fare delle bande, ma che specie di bande ha fatto? Se voi leggete il regolamento con cui l'onorevole ministro dell'interno ha creduto di attuare l'articolo che riguarda le bande, direte che quel regolamento ha per iscopo quasi di distruggere gli effetti salutari che avrebbero potuto venire da quella disposizione altrimenti intesa ed attuata.

Il signor ministro dell'interno fa un regolamento nel quale stabilisce che la forza di ciascuna squadriglia non possa essere meno di quindici, nè più di trenta militi.

Dispone che in quelle squadriglie non possano esservi degli ufficiali contro il disposto della legge che parla anche di ufficiali, ma che possano esservi soltanto dei caporali e qualche sergente. Dispone che questi siano sottomessi ai sott'ufficiali de' carabinieri, e cose simili.

Signori, come volere che cittadini, e che siano influenti e stimati nel paese, si mettessero alla testa di una compagnia così limitata nel numero, in modo che essi non possono assumere la responsabilità delle proprie operazioni, essendo soggetti agli ordini di un sott'ufficiale dei carabinieri? Assicuratevi, che è un voler troppo dall'abnegazione umana.

I signori ministri, come tutti voi, signori della Maggioranza, vi date il vanto di essere uomini pratici. Ma permettete che io dichiaro che in questo rincontro invece si voli per le regioni aeree, pretendendo che la gioventù distinta dei paesi meridionali avesse assunto il difficile ed arduo compito della persecuzione del brigantaggio senza che nessuno di loro possa avere sotto il suo comando che da sedici a trenta uomini. Quando il più legittimo amor proprio di un cittadino, quando la stessa sua condizione sociale vengono oltraggiati, pretendersi da lui che per l'interesse pubblico si assoggetti agli ordini di un sott'ufficiale dei carabinieri; quando si pretende che egli, secondo il regolamento, assuma la responsabilità delle sconfitte, dei disordini, di ogni specie di sinistro accada alla sua squadriglia, e si privi poi dell'onore delle vittorie e del bene che può pur conseguire, io credo che nessuno potrà calco-

lare sul serio nel buon esito di questa disposizione; nessuno dovrà aspettarsi una lusinghiera accoglienza da parte de' cittadini a così strano invito. Il regolamento contiene tanti altri errori che tolgono alla legge l'efficacia che avrebbe potuto avere su questo particolare riguardo. Io non verrò ad analizzarlo, e mi contento solo di farne cenno.

Se si rompono le pastoie di questo regolamento, se si allarga il provvedimento che in embrione è contenuto nell'articolo che riguarda le compagnie di volontari; se si allargano su questo campo sempre più le vedute del Governo e si affidi arditamente nel patriottismo civile egualmente che nel militare delle popolazioni, ogni ostacolo sarà superato; noi otterremo un intento eguale alle nostre speranze.

Io proporrei al Governo ed alla Camera, che a vista di un prossimo avvenire pericoloso che ci incalza, che a vista delle risorse che le provincie meridionali presentano a dispetto della diffidenza governativa, dando due mila volontari alla persecuzione del brigantaggio, si decida a mettere a prova con un atto ardito di fiducia il loro patriottismo e la loro operosità pel pubblico interesse e per l'interesse particolare dei paesi, dove nacquero.

Io vi proporrò di affidare la repressione del brigantaggio a Commissioni di sicurezza pubblica da istituirsi in ogni circondario; dare a queste attribuzioni sufficienti allo scopo, imponendo loro altissimi doveri, somministrando loro sufficienti mezzi di ogni specie. Po in brevi termini questa proposta, affinchè si veggia che non è la sola legge Pica mezzo eccezionale per restituire l'ordine pubblico nel mezzogiorno d'Italia, e che se si vuole adottarla, la storia, la necessità, l'indole dei nostri paesi ci suggeriscono provvide misure eccezionali, da cui potrebbe senza pericolo di danni seguire la salvezza del paese.

Signori, se così il Governo e la Camera penseranno che i più atti a conoscere le cause dei mali che affliggono le provincie del mezzogiorno siano gli abitanti di esse e che debbano essere più di ogni altro nella condizione di trovare in sè stessi la forza ed il metodo di distruggerli, si pongano da parte le diffidenze che sono la causa maggiore de'mali comuni, e si dica loro: la nazione ed il Governo vi soccorreranno coi mezzi che non vi sono mancati finora; ma a voi spetta il compito principale di provvedere alla vostra sicurezza: ci affidiamo al vostro patriottismo, al vostro interesse, ch'è pure il nostro, e provvedete subito, perchè le provincie che fecero il plebiscito non siano più cagione di paure per l'avvenire d'Italia.

Adempiendo a quest'atto, il quale proverebbe la virtù che un Governo deve avere, la virtù della preveggenza per la quale la istituzione che presentemente si attua, abbia di mira anche il futuro, noi ci troveremo in primavera nella felice posizione di essere sicuri di noi stessi in tutti i punti dello Stato; a questa sicurezza l'animo degli italiani si sentirà più baldanzoso a sfidare lo straniero, che noi dobbiamo assolutamente

scacciare dal nostro suolo. Poichè potremo acquistare fiducia intera nelle provincie meridionali, potremo sicuri volgere il nostro sguardo su Roma, che aspetta da noi provvedimenti eguali alle difficoltà in cui siamo, fatti degni della grandezza cui abbiamo osato ed osiamo aspirare. Sicuri dal Tronto a Trapani, fra tre mesi vedremo qui raccolto un poderoso esercito, e con esso e la nazione in arme volgeremo lo sguardo a Venezia. Il vecchio Leone scuoterà la sua giubba, col suo terribile ruggito ci chiamerà alle supreme battaglie, e noi correremo festosi a cancellar l'onta che ci pesa da secoli.

Se vi ostinerete invece, o signori ministri, a tenere compresso il popolo, ad affidarvi solo alle leggi liberticide e barbare, i briganti dureranno, faranno per lungo tempo la desolazione del mezzogiorno d'Italia, la debolezza dell'intera nazione, e Roma e Venezia staranno sempre in lutto. (Bravo! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Si troverebbe ora iscritto in merito il deputato De Boni.

DE BONI. Io vorrei discorrere più specialmente sopra l'articolo 9 del progetto della Commissione. Quindi, per non allungare la discussione generale, mi riservo di parlare, quando verrà in discussione quell'articolo, onde domandarne la soppressione.

PRESIDENTE. Allora la parola spetterebbe al deputato Melchiorre, pure iscritto in merito.

MELCHIORRE. Veramente io mi sono iscritto per parlare in merito, non già perchè fossi contrario per principio alla legge in discussione, riconoscendola necessaria per le eccezionali condizioni in che versano le provincie napolitane, o perchè volessi impugnare e combattere i vantaggi ottenuti dalla legge 15 agosto 1863, oppure quelli che potranno ottenersi in seguito, qualora la legge stessa sarà eseguita con esattezza, zelo, intelligenza e disinteresse, ma solo per presentare alcuni emendamenti intesi a renderla migliore, uniformandomi così all'articolo 22 del regolamento interno. Ora, se al signor presidente piacesse di riserbarmi la parola, al che pare ch'io abbia il diritto, quando i miei emendamenti verranno in discussione, mi asterrò dall'incomodare in questo momento la Camera, perchè ricordo a me stesso che in questa grave questione, come in tutte quelle che interessano la sicurezza del paese: *nil brevitate dulcius*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

Voci a destra. La chiusura!

RATTAZZI. L'onorevole Miceli non ha trattata la questione costituzionale, l'ha solo sfiorata. Perciò se non si crede più di portare la questione su questo terreno, non trovo necessità di prolungare la discussione, e rinuncio a parlare.

Una voce. La chiusura.

LOVITO. Domando di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando prima se la chiusura sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

La parola spetterebbe all'onorevole Boggio, perchè ora dovrebbe parlare un deputato iscritto in favore della proposta di legge, come appunto vi si è iscritto il deputato Boggio.

(*Non è presente*).

Al deputato Cardente.

(*Non è presente*).

Al deputato Di Pettinengo.

(*Non è presente*).

Al deputato Bixio.

BIXIO. Dirò pochissime cose.

Io credo che questa discussione, dal momento che si è iniziata malgrado che la legge Pica sia mantenuta in esecuzione, avrebbe dovuto farsi coi documenti della Commissione d'inchiesta stampati e sott'occhio. Se questo si fosse fatto, l'onorevole Conforti si sarebbe forse ricordato che i consiglieri della Corte di cassazione, come quasi tutti i magistrati che la Commissione d'inchiesta ebbe a visitare nella sua gita nelle provincie meridionali, riconobbero la necessità non solo, ma proposero essi stessi i tribunali eccezionali militari. E non solo i magistrati, ma quasi tutti i consiglieri provinciali, quasi tutti i sindaci (e ne faccio qui appello alle loro testimonianze colla certezza di non essere smentito), tutto ciò che è elemento di governo, tutto ciò che è elemento d'amministrazione nelle provincie meridionali visitate dalla Commissione d'inchiesta, tutti riconobbero, tutti dissero che senza tribunali eccezionali non c'era rimedio, che la giustizia non si poteva fare altrimenti e ciò per una quantità di ragioni ch'io non istarò ad enumerare alla Camera dove seggono tanti giureconsulti che ne sanno più di me.

Siccome io non ho intenzione di fare un discorso, mi limiterò a riassumere in poche parole i miei concetti.

Ho sentito parlare molto dottamente di questione costituzionale. Io la pongo a modo mio la questione costituzionale. Si parla di giudici naturali; ebbene, i giudici naturali, per quelli che si ribellano al paese, sono quelli che lo difendono. (*Movimenti e ilarità*)

Una voce a sinistra. Le fucilazioni.

BIXIO. Nè perchè io dico questo, mi s'interrompa parlando di fucilazioni, inquantochè (e se la Camera vuole accertarsene, si pubblichino i documenti della Commissione d'inchiesta, come si avrebbe dovuto fare) fui io quasi solo in seno alla Commissione che mi pronunciai contro la pena di morte.

Io non domando la morte contro chi nuoce al proprio paese, domando che sia messo in condizione di non poter continuare a nuocerli. Non credo che si abbia il diritto di ucciderlo, ma indubitatamente si ha il diritto di farlo stare al suo posto, di far sì che non sia un elemento di disordine continuo.

Ma per contro, dal momento che generalmente si riconosca la necessità di combattere il brigantaggio nelle ultime sue manifestazioni, e di combatterlo colle armi, bisogna che l'azione repressiva sia appoggiata ad

TORNATA DEL 5 GENNAIO

una legislazione conforme. Che cosa succede quando si fa la guerra?

Dal momento che volete che l'esercito combatta il brigantaggio, dategli una legge in appoggio, altrimenti avrete l'arbitrio, o non riuscirete ad alcun risultato, tranne in qualche caso straordinario, in qualche eccezionalità, che non può essere di lunga durata, come il fatto del generale Pallavicini.

Se questo egregio generale rimanesse molto tempo nelle provincie meridionali, finirebbe per fare come gli altri, cioè per non riuscire; perchè, quando non c'è che una sola straordinaria attività, si finisce per cessare e viene il momento in cui anche i migliori si stancano.

Quando vedete un paese intiero che è indifferente e pauroso, e che non vuole capire quali sieno i veri suoi interessi, voi lottate per dieci, per venti giorni, per un mese, ed alla fine dei conti ve ne lavate le mani.

Così farà l'esercito nella repressione del brigantaggio, se non gli mettete a fianco delle leggi per cui tutti coloro che mancano al proprio dovere siano puniti. Non dico quale debba essere la pena da applicarsi, sia qual volete, purchè tutti quelli che mancano al loro dovere, mancano alle leggi, siano puniti.

Ora è nella convinzione del paese che la magistratura non ha voluto o saputo fare il suo dovere. È nella convinzione del paese che i tribunali militari spaventano i tristi, i quali vengono in tal modo puniti, non ingiustamente, ma secondo ragione.

Io mi congratulo colla Sinistra, la quale nel suo ordine del giorno ci dice: levate l'esercito dal mezzogiorno.

Alla buon'ora, qui almeno vedremmo adottato un sistema.

Levate l'esercito, affidate la repressione del brigantaggio agli elementi del paese, e lasciate che le provincie interessate s'ingegnino.

Io non domando altro di meglio, e sebbene non voglia parlare a nome dell'esercito, credo di non prendere sbaglio quando asserisco che ne sarebbe molto contento, perchè l'esercito non è destinato a combattere dei briganti.

Il paese è come è, e si difenda da sè. Io vedo che a Genova briganti non ce ne sono, e se il paese non li vuole, non li ha. Ma dal momento che si vuole che l'esercito sia là, bisogna che l'azione militare comprenda in tutte le sue relazioni il paese per cui combatte; se no, che cosa diavolo volete che faccia l'armata?

Il soldato non conosce stato di mezzo: o guerra, o pace; se gli dite di combattere, egli combatterà, e una volta ch'egli è lanciato nella pugna egli lotterà, ma contro chi? Contro il povero tapino che sarà fuorviato, che sarà forse il più innocente o il più asino che sarà trovato per le strade. E i ricchi signori, e l'alto clero, che sono pur molti, che hanno colà anche molta influenza, che dopo gettata la pietra nascondono la mano, non saranno puniti; perchè? Perchè staranno in posizioni elevate che ne impongono al volgo, e di

soppiatto lanciano i poveri fanatici a combattere contro il loro paese e contro la libertà!

Ma io vi prego nel nome di Dio! riflettete che spetta a voi; badate a quel che fate. Quando adoperate la forza dovete darle lo scudo della legge, onde non vi sia eccezione alcuna e tutti e tutto, ricchi e poveri, vescovi e frati sieno soggetti alla forza della legge senza scrupoli e senza eccezioni.

E questo dico riguardo alle ultime manifestazioni. Quanto poi alla direzione superiore del brigantaggio è opinione della Corte di cassazione di Napoli, ed è creduto da quasi tutti i magistrati e funzionari d'ogni ordine veduti dalla Commissione, che la causa primaria, che l'origine, l'organizzazione e la forza del brigantaggio è Roma. La questione romana è il fomite continuo e principalissimo del brigantaggio.

Se voi una buona volta e in modo risoluto non pensate di volere risolta la questione di Roma, il brigantaggio perdurerà sempre! (*Segni generali di assenso*)

Me ne appello alle persone le più ragguardevoli della Corte di cassazione di Napoli. Ho qui in nota la seduta della Commissione del 20 gennaio; il presidente e vice-presidente, come i vari consiglieri, e l'avvocato generale Ferrigni, vice-presidente al Senato (io presi le parole sacramentali di tutti quelli che erano presenti). Se non si ottiene, essi dicono, che Francesco II vada via da Roma, tutti credono che il Governo borbonico debba ritornare; combatterete con molta energia; quelli che prenderete colle armi alla mano, li metterete in prigione, e manderete in esilio quelli che li aiuteranno; ma non la finirete mai, finchè la coalizione di quelli che hanno interesse e speranza di ritornare sarà organizzata a Roma.

A coloro che sperano si uniscono quelli che temono, ed a questi il clero capitanato da una coorte di vescovi lungi dalle diocesi, tutti nemici giurati ed implacabili.

Questo vi avrebbe mostrato la Commissione, ma voi non avete voluto pubblicare nulla, ed oggi appena date ascolto!

Dirò da ultimo che mi rincresce che uomini i quali hanno certamente dato prova di patriottismo e di capacità facciano qui delle questioni di teoria costituzionale: ci vuole ben altro! Qui si tratta che ognuno deve fare il suo dovere; e se qualcuno si ribella, c'è un modo di sbarazzarsene; ed i Romani lo conoscevano questo modo: quando uno uccideva suo padre, lo si cacciava in un sacco, e lo si gettava in mare, e padre di noi tutti è il paese nostro.

Il ministro di grazia e giustizia ha parlato oggi dei lavori pubblici cominciati, delle terre svincolate, dell'istruzione pubblica diffusa. Ebbene, risolvete la questione romana ed il tempo farà il resto. Oggi intanto tocca alla Camera ad approvare la legge proposta.

Ho finito.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole

deputato Sineo osserverò alla Camera che secondo l'uso degli scorsi anni, domani non avrebbe luogo la seduta, ricorrendo il giorno dell'*Epifania*. Molti credendo che secondo quest'uso la Camera non sia per radunarsi domani, non ci verrebbero. Perciò, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà che domani non vi sia seduta.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Giustamente l'onorevole Bixio lamenta che non siansi pubblicati i verbali della Commissione d'inchiesta. Veramente io non so comprendere come con tanto apparato si faccia una Commissione, questa operi, viaggi, studi, e poi non si ponga sotto gli occhi dei deputati il risultato dei lavori di essa.

Quantunque mi sia mancata la scorta degli stampati che avrei desiderato, io tuttavia credetti essere mio stretto dovere lo studiare la questione del brigantaggio, e poichè io solo fra i deputati che appartengono alle provincie settentrionali mi sono disposto ad impugnare questa legge, io prego la Camera di essermi benevola di qualche attenzione.

È notevole, ed è argomento sul quale ciascuno di noi debbe meditare, come quasi tutti i deputati meridionali abbiano dimostrato di voler votare contro questa legge.

Non si potrà negare che nessuno meglio dei Meridionali conosca la condizione di quelle provincie, i bisogni che in esse si sviluppano attualmente.

I nostri onorevoli colleghi che fanno parte della Commissione sono andati anch'essi nelle provincie meridionali, ma è molto tempo; essi quindi non possono portarci di scienza propria cognizioni maggiori, più appaganti di quelle che ci portano i deputati meridionali che recentemente lasciarono quelle provincie.

Mi rincresce sempre quando nasce la necessità di distinguere i deputati secondo i collegi che rappresentano e le provincie in cui sono nati; ma in ora, o signori, è necessario di ben esaminare questa condizione di cose, appunto perchè il fatto in questo momento dà perfettamente ragione al diritto.

Perchè nei paesi costituzionali è inammissibile una legge speciale per una provincia? Appunto perchè la guarentigia costituzionale non consiste soltanto nella eguaglianza fra tutti i cittadini, ma massimamente fra tutte le provincie di uno Stato.

Se non è ammissibile che un cittadino sia sottoposto ad una legge speciale, dalla quale siano i suoi concittadini esenti, è molto meno ammissibile che una provincia sia sottoposta ad una legge alla quale le altre non soggiacciono parimente.

Quando si presenta una legge generale, la guarentigia sta appunto in ciò, che ciascuno di noi è interessato, e per la propria persona e per i suoi parenti, amici e vicini, ad evitare gli effetti di una cattiva legge.

Se voi ciecamente, senza conoscere una data provincia, votate una legge che per essa si propone, credete pure che quei nostri concittadini i quali abitano quelle

provincie hanno diritto di diffidare della vostra competenza, hanno diritto di presumere che voi, senza sufficiente cognizione di causa, avete loro imposto un vincolo dal quale essi rifuggono. Questa proposizione che nessuna provincia possa essere sottoposta ad una legislazione speciale risponde agli argomenti coi quali l'onorevole guardasigilli intendeva di difendere la costituzionalità della legge che vi è sottoposta. Egli diceva che secondo l'articolo 71 dello Statuto nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali; ma soggiungeva: è giudice naturale anche il tribunale militare, quando esso è autorizzato dalla legge; non è una Commissione straordinaria.

A questa osservazione si contrappone che la legge può bensì (e lo fa il Codice penale militare) stabilire un tribunale speciale, per certi reati, ma non può imporre questa legge speciale ad una provincia piuttosto che ad un'altra. Localizzando la legge voi violate lo Statuto distraendo una parte dei nostri concittadini dalla giurisdizione da cui gli altri cittadini dipendono.

L'articolo 71 dello Statuto non è il solo che concerna l'amministrazione della giustizia; l'articolo 69 vuole che i giudici siano inamovibili, eccettuati quelli di mandamento, eccettuati quelli la cui giurisdizione è limitata alle semplici contravvenzioni in materia di reati.

Noi dunque secondo lo Statuto non possiamo essere giudicati per nessun reato che ecceda il grado della semplice contravvenzione, fuorchè da giudici inamovibili.

Ora i tribunali ai quali voi volete che sia affidato il diritto di giudicare i reati imputati ad alcuni cittadini sarebbero composti di militari scelti secondo il modo occasionale che la legge indica, e non sarebbero certamente giudici inamovibili.

Così ancora allo stabilimento di giurisdizioni speciali per alcuni reati, ed in alcune provincie si oppone l'articolo dello Statuto che rende tutti i cittadini uguali davanti alla legge. Il cittadino delle provincie meridionali non sarebbe più eguale al cittadino subalpino, se lo fate soggetto ad un tribunale dal quale il cittadino subalpino non può dipendere.

Ma sarebbe facile il risalire all'origine delle disposizioni costituzionali che furono inserite nel nostro Statuto, e dimostrarvi come anche secondo l'origine loro le disposizioni dello Statuto non possono avere il senso che l'onorevole guardasigilli gli attribuisce. Ma, senza entrare in questa discussione, direi quasi scientifica, mi pare che basti per guida alla Camera il senso letterale del nostro Statuto, il quale non permette certamente che si sancisca una legge quale è quella che vi è proposta.

Il guardasigilli, per ischivare la discussione, vi citò la vostra stessa autorità; voi nella discussione delle interpellanze mosse dall'onorevole D'Ondes-Reggio avete assolto dall'imputazione d'incostituzionalità una quantità d'atti i quali sono coerenti alle disposizioni di

questa legge; voi avete riconosciuto che lo Statuto non era con quegli atti in assoluta opposizione, e così la cosa fu da voi giudicata anticipatamente.

Io credo che la Camera non vorrà procedere con questa specie di raziocinio, dal quale avverrebbe che gradatamente ogni disposizione del nostro Statuto potrebbe essere a perpetuità cancellata.

A questo proposito riproduco un esempio davanti al quale mi pare che l'onorevole guardasigilli avrebbe potuto risparmiare il suo ragionamento. Alla Camera si è denunciato una volta che tre deputati erano stati arrestati, tenuti in carcere per quaranta giorni; eppure non si è creduto di mettere in accusa i ministri che avevano autorizzato quest'atto evidentemente contrario allo Statuto; ora, ne verrà forse la conseguenza che l'inviolabilità parlamentare sia cessata, che i deputati possano essere arrestati, come tutti gli altri cittadini? Ne verrà ancora, non ostante l'eguaglianza di prerogative che lo Statuto stabilisce fra tutti i membri del Parlamento, che un senatore non possa essere arrestato, perchè il Senato mantiene l'inviolabilità dei suoi membri, e possa invece essere impunemente arrestato un deputato? Voi certamente non soffrireste che si deducesse dai vostri atti una conseguenza così fatale, così assurda. E perchè dunque il guardasigilli viene a citarci una decisione presa con un semplice ordine del giorno sopra fatti passati, onde dedurne che sia permesso di fare leggi perfettamente contrarie alla lettera dello Statuto? Quando la Camera giudica gli atti dei ministri, giudica il passato, fa un atto politico, è in diritto di giudicare, come crede; ma il volere da decisioni incidentali di tal fatta desumere la conseguenza che sia permesso di sancire leggi affatto contrarie agli articoli dello Statuto, oh è questa un'assurdità che non sarà certo da voi accettata.

Il signor guardasigilli ha errato manifestamente nell'interpretazione non solo dello Statuto, ma anche di altre leggi vigenti.

Egli, se le sue parole non fossero contraddette, verrebbe ad autorizzare delle violazioni molto gravi del diritto della difesa nei giudizi che si fanno davanti ai tribunali militari. Egli ha citato l'articolo 519 del Codice penale militare. Ma l'ha inteso in un modo che certamente è da attribuirsi a difetto di sufficiente attenzione per parte sua, giacchè non sarebbe modo degno di un così esimio giuriconsulto. Egli trova nell'articolo 519 del Codice penale militare che l'imputato può scegliere il difensore fra gli ufficiali presenti, purchè non abbia, dice l'articolo, un grado maggiore a quello di capitano; in difetto il difensore sarà nominato dal presidente.

Questo articolo attribuisce all'imputato un diritto che prima non aveva, il diritto di scegliere il suo difensore tra gli ufficiali presenti, ed il conseguente obbligo all'ufficiale scelto di assumere la sua difesa.

Il testo è semplice, nè può portare altra conseguenza.

Il signor guardasigilli aggiunge a questa una dispo-

sizione molto diversa; anzi, egli volge a danno dell'accusato una disposizione che doveva essergli tutta favorevole. Dice, cioè, che davanti al tribunale militare l'imputato non può scegliere un avvocato, un difensore non militare.

A quale regola d'interpretazione si è egli riferito? I principii d'interpretazione insegnano che le disposizioni eccezionali devono essere strettamente interpretate: come dunque ha potuto interpretare un articolo, il quale dice che l'accusato può scegliere una data persona a difensore, in modo da trarne la conseguenza che non ne possa scegliere un'altra? Potrà scegliere, ma potrà anche non scegliere un difensore militare. Questa è la lettera della legge: essa attribuisce una semplice facoltà, non impone un dovere, una necessità; dirò meglio, il dovere lo impone all'ufficiale scelto, il quale potrebbe rifiutare l'incarico, se la legge non gl'imponesse di accettarlo. Questa è la lettera della legge.

Quanto allo spirito di essa, quanto allo scopo che il legislatore si proponeva, essi sono chiariti da altri articoli del Codice penale, specialmente dagli articoli 412 e 414.

« Art. 412. Nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della sentenza d'accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendo che in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal presidente del tribunale militare. »

Lo invita a fare la scelta del suo difensore: ecco che in termini generali gli lascia fare la scelta di perfetto suo arbitrio, e non gl'impone nessun limite in questa scelta. Può dunque scegliere un avvocato, come può scegliere un militare, secondo la legge generale del procedimento penale ordinario, e secondo le disposizioni speciali dell'articolo 519.

« Art. 414. Il segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'avvocato fiscale militare.

« Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi; in questo caso la scusa sarà ammessa dal presidente, e l'accusato dovrà scegliersi nuovamente come sopra un altro difensore. Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà essere punito con pene disciplinari; gli avvocati patrocinanti colle pene di cui nell'articolo 568 del Codice di procedura criminale. »

Ecco dunque che il Codice conferma espressamente ciò che già nasceva implicitamente dalle disposizioni dell'articolo 519, cioè che è libera la facoltà di scegliere o fra militari, o fra i non militari.

Si capisce poi la ragione della legge specialmente nei casi contemplati dall'articolo 519, perchè generalmente quando si tratta d'esercizio di giurisdizione militare, secondo lo spirito e le disposizioni della legge, ciò facilmente può accadere in siti, dove vengono creati repentinamente tribunali militari, e dove non vi ha copia di avvocati. Essendo talvolta impossibile di tro-

vare degli avvocati, la legge ha dovuto supplire nell'interesse dell'accusato, e dargli modo di essere difeso, scegliendo il difensore fra i militari. Ma non ha voluto privarlo del diritto di farsi difendere da un avvocato, quando lo trova.

Io credo dunque che il signor guardasigilli resterà egli stesso persuaso, e quindi non permetterà che la legge s'interpreti diversamente, e sarà egli stesso persuaso che non può essere menomata in nessun caso la facoltà dell'accusato di scegliersi il difensore.

Io ho creduto che non si dovesse lasciar passare senza queste considerazioni ciò che havvi, direi, di legale, di scientifico nelle questioni che si sono agitate; e credo che queste parole basteranno anche per persuadere l'onorevole mio amico Bixio che la sua definizione dei giudici naturali non è perfettamente quella che quadri al nostro Statuto.

Certamente sul campo di battaglia, se sgraziatamente si va sino al punto della guerra civile, i giudici naturali dei ribelli sono quelli che difendono la patria, ma Dio allontani l'applicazione di queste brutte parole. Felicemente siamo lontani da qualunque pericolo di guerra civile; non si tratta di ribelli allo Stato, si tratta unicamente di malfattori, di briganti, qualunque sia l'insegna colla quale cercano di coprire le loro basse e vili azioni.

Quand' anche poi si trattasse di un accusato politico, l'accusato non è ribelle, non è colpevole; esso non sarà colpevole che quando sarà giudicato. Quando noi vogliamo salvare i diritti degli accusati, noi non difendiamo nè i diritti di ribelli, nè i diritti di malfattori, di qualunque genere essi sieno; noi vogliamo essere sicuri che nessuno potrà essere condannato se non è colpevole, e vogliamo che questa sicurezza ci sia data in modo conforme alla legge, in modo conforme alle guarentigie che lo Statuto ci somministra.

A che viene dunque a dirci l'onorevole Bixio che bisogna procedere in modo speciale per mettere freno con maggiore energia ai reati, ai crimini i più atroci? Siamo tutti d'accordo nel desiderare che colla massima energia si proceda; ma appunto con quell'energia che si concilia colle disposizioni della legge, colle guarentigie dello Statuto.

L'onorevole Bixio su questo proposito ha detto cosa che merita tutta l'attenzione della Camera; ha detto cosa che forse non sarebbe così facilmente tollerata, se non fosse uscita dalla sua bocca, perchè il mio amico Bixio ha il privilegio che molte cose si lasciano dire a lui che forse troverebbero qualche ostacolo pronunciate da altri.

Egli ha detto: « i magistrati non hanno fatto il loro dovere. » Ma, signori, se i magistrati non hanno fatto il loro dovere, di chi è la colpa? La colpa non sarà di chi ha in mano le armi necessarie per provvedere a che i magistrati facciano il loro dovere? Ah! signori, su quest'argomento avrei molto a dire; ma dirò poco, e basterà quel poco. Sgraziatamente, per una fatalità

la più deplorabile, per una cecità che non si può spiegare, tuttavolta che si è trattato di fare scelta di magistrati per le provincie meridionali, tuttavolta che si è creduto bene di scegliere il personale nelle provincie settentrionali, ebbene, signori, io che appartengo a queste provincie, che conosco perfettamente il personale di queste provincie, che ho vissuto sempre a lato alla nostra magistratura, che mi sono educato sotto i suoi auspici, che da poco meno di quarant'anni frequento i tribunali, ebbene vi so dire che queste scelte furono molte volte pessime, deplorabili.

È assai imbarazzante, quando si mette fuori una proposizione di questo genere, il dovere che si ha di giustificarla. Fortunatamente sono in grado di giustificare le mie parole con una dimostrazione che credo avrà l'assenso di tutti quelli che come me vivono in queste regioni e sono usi a perorare davanti i nostri giudici.

Fra i giudici più meritevoli, sperimentati, stimati sotto il rapporto della dottrina e della probità privata eravi un tale, il quale all'apparire della Costituzione, per una fatale inclinazione, se ne mostrò alieno e non esitò, appunto perchè onesto, a far conoscere la sua opinione, e la fece conoscere così francamente che persino pubblicò colle stampe idee che sono perfettamente contrarie a quelle che sono all'ordine del giorno in questa Camera.

Questo magistrato anziano, stimato per la sua scienza e per la sua probità privata, ma appunto perchè conosciuto quale avverso alle idee liberali, essendo venuto il suo turno di passare da consigliere d'appello a consigliere di cassazione, non lo si volle far passare. Il guardasigilli del regno subalpino lo eliminò, non lo volle ammettere in Cassazione. Ebbene, viene il momento in cui bisogna mandare un procuratore generale a Palermo; il credereste? Ecco che il consigliere d'appello di Torino, non creduto bastantemente liberale per essere consigliere di cassazione nell'Alta Italia, si manda a Palermo procuratore generale! (*Sensazione e movimenti a sinistra*)

Io domando se con simili fatti non cada giustissimo sul guardasigilli il rimprovero dell'onorevole Bixio, che i magistrati non hanno fatto il loro dovere. (Bene! *a sinistra*).

Signori, io ho su questo proposito una ferma e profonda e ben maturata convinzione; io credo che se tutti quelli che avete mandati avessero fatto il loro dovere, non si parlerebbe più di brigantaggio da lungo tempo nelle provincie meridionali; e non se ne parlerebbe più, o signori, perchè le leggi vigenti somministrano ai magistrati ed agli altri pubblici uffiziali tutti i mezzi necessari per la repressione e anche per la prevenzione.

Ma, o signori, è una tesi che richiede qualche sviluppo. Vi domando il permesso, anche per la difficoltà che trovo a far sortire oggi la voce dal mio petto, di continuare il mio discorso nella prossima seduta.

TORNATA DEL 7 GENNAIO

PRESIDENTE. V'è tempo ancora per finirlo oggi. Se vuol riposare, potrà dopo riprendere il suo discorso. (Sì! sì!)

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Sono le ore 5 1/2; quando un oratore che ha parlato a lungo, dice, fisicamente non posso continuare il mio discorso, abbiate la bontà di lasciarmelo compiere in altra seduta, non so come vorremo ora forzarlo a proseguire.

PRESIDENTE. Se questa è l'intenzione della Camera

scioglierò la seduta, e l'oratore continuerà il suo discorso nella prossima tornata.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di giovedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Discussione dei progetti di legge:

2° Pensioni degli impiegati civili;

3° Modificazioni al Codice penale militare.

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. = Atti diversi. = Annunzio del ministro pei lavori pubblici Menabrea della promozione del deputato Bella. = Presentazione di disegni di legge sui libri di testo per le scuole secondarie e magistrali, e per disposizioni sul Consiglio superiore d'istruzione. = Convalidamento dell'elezione di Tolentino. = Rinunzia del deputato Garibaldi — Proposizione sospensiva del deputato Avezzana, rigettata — Considerazioni dei deputati Bizio, Bellazzi, Petruccelli, Bargoni e Sineo per la non accettazione della data rinunzia — Osservazioni nel senso dell'accettazione dei deputati Chiaves e Brofferio — Chiusura della discussione, e incidente sulla votazione — Le demissioni sono accettate — Si accettano pure quelle offerte dai deputati Laurenti-Robaudi e Cairoli, dopo incidente sul quale parlano i deputati Cadolini, Cavallini e Sineo — Altre demissioni del deputato Saffi, accettate — I deputati Vecchi, La Porta, Miceli, Romeo Stefano, Cognata e De Boni offrono seduta stante la loro rinunzia che è accettata. = Incidente sulla continuazione della discussione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio — Parlano i deputati Sineo, Massari, Crispi, Broglio e Boggio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

9628. Il dottore Leonardo Albani, quale rappresentante della compagnia dei facchini di Urgnano, provincia di Bergamo, fa istanza perchè la Camera nel discutere il progetto di legge relativo all'abolizione delle società privilegiate voglia adottare quei temperamenti atti a menomarne le funeste conseguenze e riconoscere alla suddetta corporazione il diritto ad un'equa indennità.

9629. L'avvocato Carmine Miraglia ricorre per la

quarta volta alla Camera, onde ottenere un aumento di pensione.

9630. Colombo Stefano, domiciliato in Lodi, reclama il trattamento che gli spetta per 10 anni di prestatto servizio nelle guardie di finanza.

9631. Giordano Michele, di Catanzaro, già ispettore de'dazi indiretti, chiede un aumento di pensione per quegli anni di servizio che precedettero la sua destituzione nel 1821 e che non vennero calcolati nella liquidazione della suddetta pensione.

9632. Il Consiglio municipale di Mirabella (Ariano) fa istanza, perchè la ferrovia da Foggia a Napoli passi pel suddetto comune, secondo il primitivo tracciato dell'ingegnere Melisurgo.